



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO GIUDIZIARIO 2026

La presente relazione è riferita al periodo 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025.

SOMMARIO:

PREMESSA: INDICAZIONE DELLE PECULIARITÀ DELLA GIUSTIZIA MINORILE.	2
1) I MEZZI	2
1A - ORGANICO DI MAGISTRATURA DELL'UFFICIO (COPERTURA POSTI – ESONERI – TIROCI- NANTI E LORO IMPIEGO).	2
1B - IL PERSONALE AMMINISTRATIVO.	5
1C - LA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	8
2) I RISULTATI	10
2A - SETTORE PENALE: DATI STATISTICI, PROBLEMATICHE.	10
2B - SETTORE CIVILE: DATI STATISTICI, PROBLEMATICHE.	15
2C - L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	20
3) CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE NEL DISTRETTO	21
4) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	28
5) QUESTIONI ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE DI SEGRETERIA E LA DISPONIBILITÀ DI MEZZI, STRUTTURE E SISTEMI INFORMATICI	30
5A – IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	30
5B - GLI STRUMENTI INFORMATICI	31
5C - LE STRUTTURE	33
6) LA RIFORMA CARTABIA E GLI ORIENTAMENTI OFFERTI DALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI ISCRIZIONE, CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E AVOCAZIONE E CONTROLLI DA PARTE DEL GIUDICE	34
7) REATI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE	35
8) PROSPETTIVE DI RIFORMA.	36

Premessa: indicazione delle peculiarità della giustizia minorile.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha competenza sull'intero territorio del Distretto di Corte di Appello di Milano, che comprende le 8 province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Si tratta di un territorio esteso su una superficie totale di 12.211 chilometri quadrati nel quale risiedono circa 6.886.441 abitanti. I minorenni residenti sono circa 1.070.000, pari al 15,5% circa della popolazione totale (i minorenni stranieri residenti sono 175.056, ossia il 16% del totale della popolazione minorenni). A tale popolazione si devono aggiungere, gli stranieri irregolarmente presenti (con una diretta incidenza con il lavoro del TM con riferimento ai procedimenti ex art 31 D. L.vo 286/98) ed i minori stranieri non accompagnati, che incidono sia sulla gestione degli affari civili, che penali.

Il ruolo e le competenze della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono in parte differenti rispetto a quelli delle altre Procure della Repubblica:

- I. la **competenza penale** è limitata alla cognizione dei reati commessi da persone minorenni; ovviamente sono diversi i destinatari di questa azione, trattandosi di soggetti di età inferiore ai 18 anni, per i quali è richiesto un intervento particolarmente delicato, che ponga al centro il prioritario interesse del minore e che ne tenga in considerazione la personalità, le esigenze educative, la necessità di non causare interruzioni dannose al suo percorso evolutivo e di non trasformare l'impatto con la giustizia in un'esperienza destabilizzante;
- II. al contempo, vi sono ulteriori ampi ambiti di intervento, in quanto al Pubblico Ministero minorile è riconosciuta anche una legittimazione straordinaria all'esercizio delle **azioni civili**, per una serie di procedimenti a tutela del minore, tra cui, principalmente, l'avvio delle procedure volte alla dichiarazione di adottabilità di un minore (legittimazione esercitata in via esclusiva dal pubblico ministero) e l'avvio di procedure di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale (legittimazione esercitata in via concorrente con quella spettante ai genitori ed ai parenti del minore);
- III. una terza competenza riguarda i **procedimenti amministrativi o rieducativi**, per i quali la riforma del 2024 ha introdotto una legittimazione attiva esclusiva del PM minorile, relativi ai minori che manifestino uno stile di vita deviante o comunque problematico (abbandoni scolastici, fughe di casa, dipendenze varie, problematiche psichiatriche e comportamentali, ritiri sociali, disturbi alimentari, crisi adottive) con l'avvio di procedure volte al recupero del minore;
- IV. il Pubblico Ministero minorile ha, infine, una funzione di **vigilanza nei confronti delle strutture** che ospitano i minorenni situate nel territorio del distretto di competenza.

1 – I mezzi

1A – Organico di magistratura dell'ufficio (copertura posti – esoneri – tirocinanti e loro impiego).

L'organico dei magistrati della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano è composto dal Procuratore e da 7 Sostituti Procuratori (così rideterminato a seguito del D.M. 14.9.2020, che ha aumentato di una unità la dote organica).

Alla data del 1 luglio 2024 la pianta organica era costituita da 7 sostituti, di cui uno applicato e 1 con funzioni di Procuratore non essendo ancora stato nominato il nuovo Procuratore.

Durante l'anno è cessata, settembre 2024, l'applicazione extradistrettuale di un magistrato, mentre il 14 ottobre 2024 ha preso possesso il nuovo Procuratore e nel settembre 2025 è stato completato l'organico con l'arrivo di un nuovo sostituto. Di fatto per la prima volta l'ufficio si troverà per un congruo periodo a pieno organico ma, come già osservato nelle precedenti relazioni, la dotazione organica rimane comunque palesemente sottodimensionata rispetto al carico di affari trattati (anche comparando i dati di altri uffici analoghi, quali, ad esempio, le Procure minorili di Napoli e Roma). È sufficiente pensare al fatto che il carico di lavoro complessivo colloca questa Procura al primo posto a livello nazionale sia per flussi di lavoro (generalmente e rapportati ai magistrati in organico) che per popolazione minorile residente (che non tiene tra l'altro conto del fenomeno dei M.S.N.A. che incide particolarmente in questo distretto, come si vede dall'andamento degli affari penali), rappresentando **quasi il 12% del carico totale nazionale**, mentre l'organico dei magistrati si attesta **al 7,0% circa dei magistrati inquirenti minorili** (8 su 115, procuratori compresi).

Se a tale dato si unisce l'ulteriore considerazione dello sbilanciato rapporto tra magistrati del Tribunale per i minorenni e magistrati della Procura (rapporto pari a 2,25 a fronte di una media nazionale di 1,8) emerge in maniera evidente la penalizzazione che questa Procura ha subito negli anni e continua a subire in ordine alle risorse di personale assegnato (tenendo ben presente che anche l'organico degli amministrativi e della polizia giudiziaria è parametrato su quello dei magistrati).

Al fine di meglio evidenziare le osservazioni che precedono, si allega di seguito la tavola riepilogativa dei procedimenti penali delle Procure minorili per l'anno 2024 estratta dal sito webstat del Ministero della Giustizia, da cui emerge che il carico di sopravvenienze milanesi (**4.670**) rappresenta l'**11,8%** del complessivo carico nazionale (**39.616**), collocandosi nettamente al di sopra di quello delle altre procure minorili italiane e ciò si traduce con un elevato rapporto tra notizie di reato e sostituti (nel 2024 pari a 584 iscrizioni per PM, a fronte dei 245 di Napoli e ai 388 di Roma), il che spiega, tanto più in questi anni nei quali l'organico non è mai stato completo, alcune difficoltà nel gestire i flussi.

Nonostante tali dati di partenza, i tempi di trattazione si mantengono tuttora soddisfacenti e tali da rispettare i criteri di priorità, pur non essendo ottimali (dati peraltro pesantemente influenzati dai ritardi negli adempimenti amministrativi per le gravi carenze d'organico di cui si dirà in seguito).

Tali circostanze sono state ampiamente e ripetutamente rappresentate in passato al Ministero della Giustizia, senza gli esiti auspicati ed attesi, disattendendo i pareri del Consiglio Giudiziario e dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura che riconoscevano le oggettive necessità dell'ufficio.

Distretto	Iscritti noti 2024	Definiti 2024	Pendenti Finali	%iscritti/ totale Italia	% iscritti definiti	Organico pm+Proc	iscritti x PM	% PM Italia
ANCONA	1.208	1.421	441	3,0	17,6	2	604	1,7
BARI	1.067	1.018	622	2,7	-4,6	5	213	4,3
BOLOGNA	3.831	3.199	1.910	9,7	-16,5	6	639	5,2
BOLZANO	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	n.d.	1,7
BRESCIA	1.743	1.694	1.694	4,4	-2,8	4	436	3,5
CAGLIARI	951	859	583	2,4	-9,7	3	317	2,6
CALTANISSETTA	1.189	1.263	69	3,0	6,2	3	396	2,6
CAMPOBASSO	227	211	77	0,6	-7,0	2	114	1,7
CATANIA	1.167	1.109	479	2,9	-5,0	5	233	4,3
CATANZARO	562	607	131	1,4	8,0	3	187	2,6
FIRENZE	2.347	2.252	1.051	5,9	-4,0	5	469	4,3
GENOVA	1.717	1.707	973	4,3	-0,6	4	429	3,5
L'AQUILA	843	827	321	2,1	-1,9	2	422	1,7
LECCE	734	664	252	1,9	-9,5	3	245	2,6
MESSINA	297	317	86	0,7	6,7	2	149	1,7
MILANO	4.670	4.116	2.299	11,8	-11,9	8	584	7,0
NAPOLI	2.447	2.358	856	6,2	-3,6	10	245	8,7
PALERMO	2.716	2.412	1.393	6,9	-11,2	6	453	5,2
PERUGIA	521	524	172	1,3	0,6	2	261	1,7
POTENZA	363	335	58	0,9	-7,7	2	182	1,7
REGGIO CALABRIA	264	244	121	0,7	-7,6	3	88	2,6
ROMA	3.106	2.916	1.148	7,8	-6,1	8	388	7,0
SALERNO	502	511	136	1,3	1,8	3	167	2,6
SASSARI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.	2,6
TARANTO	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.	2,6
TORINO	2.623	2.600	1.850	6,6	-0,9	6	437	5,2
TRENTO	858	870	245	2,2	1,4	2	429	1,7
TRIESTE	1.206	1.053	835	3,0	-12,7	3	402	2,6
VENEZIA	2.457	1.905	3.059	6,2	-22,5	5	491	4,3
TOTALE	39.616	36.992	20.861		-6,6	115	370	100,0

I magistrati in servizio non fruiscono di esoneri parziali dal lavoro.

Attualmente sono altresì presenti n. 3 tirocinanti ex art. 73, assegnati ad altrettanti sostituti, nella cui stanza vengono allestite apposite postazioni di lavoro dotate della necessaria strumentazione informatica.

Sono altresì presenti due tirocinanti, per un periodo di 1 anno, a seguito di una convenzione stipulata a fine 2024 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano a supporto sia dei magistrati che, parzialmente, delle segreterie.

Presso l'Ufficio sono attive due convenzioni, con le facoltà di giurisprudenza rispettivamente dell'Università Bocconi e dell'Università Statale, che prevedono tirocini trimestrali a tempo pieno o semestrali a tempo parziale per gli studenti non laureati.

1B – Il personale amministrativo.

L'organico degli amministrativi è composto da n. 27 unità, oltre al dirigente amministrativo, ma sono assegnati all'ufficio soltanto n. 21 dipendenti (incluso n. 1 centralinista non previsto in pianta organica e che di fatto opera presso il centralino unificato della Corte d'Appello di Milano, non essendo questo Ufficio dotato di un proprio centralino).

La consistenza organica è così composta:

- 1 Dirigente
- 1 Direttore
- 6 Funzionari giudiziari (*1 assente per congedo biennale e 2 in regime di part time*)
- 5 Cancellieri esperti (*1 vacanza*)
- 6 Assistenti giudiziari (*3 vacanze dal 1° settembre 2025 e 1 distaccato per ricongiungimento familiare*)
- 5 Operatori giudiziari (*2 vacanze*)
- 2 Conducenti automezzi (*1 vacanza*)
- 2 Ausiliari (*1 vacanza*)

Emerge in modo evidente come la dotazione complessiva sia sottodimensionata e assolutamente insufficiente a fronteggiare il carico di lavoro quotidiano (ed è questa la ragione per cui l'Ufficio accumula arretrato nella iscrizione e/o definizione dei procedimenti non urgenti, specialmente negli affari civili). Da anni si chiede un aumento dell'organico, come pure, ad esempio, la trasformazione del posto di **conducente automezzi**, scoperto dal 2008, in un posto di assistente o operatore giudiziario, tutte richieste rimaste finora sempre senza risposta.

All'insufficienza dell'attuale pianta organica si unisce la carenza di personale concretamente assegnato che fa registrare una percentuale di scopertura totale effettiva pari al **35,71%** se si tiene conto che:

- n. 1 unità, a far data dal 5.5.2025, ha iniziato a fruire dell'aspettativa biennale per assistenza familiare;
- n. 1 unità è distaccata per anni 3 anni per ricongiungimento familiare;
- n. 1 unità ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 1° settembre.

In particolare, il numero di dipendenti effettivo e stabilmente assegnato all'Ufficio, a decorrere dal 1° settembre p.v., sarà pari a 18 unità di personale e nessuna risorsa è prevista in entrata, mentre risulteranno vacanti:

- n. 4 posti da **assistente giudiziario** (con una **scopertura pari al 66,6%**)
- n. 2 posti da **operatore giudiziario** (con una **scopertura pari al 40%**)
- n. 1 posto da **conducente** (con una **scopertura pari al 50%**, sebbene sia auspicabile la indicata conversione del posto da conducente in 1 posto di assistente giudiziario o di operatore giudiziario)
- n. 1 posto da **ausiliario** (con una **scopertura pari al 50%**).

In definitiva, il personale amministrativo presente, sia per la inadeguatezza della Pianta Organica, che per le assenze nel frattempo verificatesi in assenza di nuovi ingressi, non è numericamente nelle condizioni di assicurare il pieno e regolare funzionamento di tutti i servizi amministrativi, penali e civili dell'Ufficio. Gli adempimenti richiesti sono crescenti in tutti settori, ma tale aumento di compiti per l'Ufficio non trova corrispondenza alcuna nelle risorse umane e strumentali a disposizione. La definizione di soluzioni organizzative alternative, già di per sé difficoltosa, è improntata a garantire le priorità e gli adempimenti urgenti della Procura minorile, con rischi evidenti sul piano della produttività e della qualità del servizio giustizia complessivamente inteso.

Anche la piena copertura dei posti attualmente vacanti (in particolare, n. 4 da assistente giudiziario, n. 2 da ausiliario, n. 1 da conducente e n. 1 posto da operatore) non sarebbe sufficiente ad assicurare la piena funzionalità dell'Ufficio e ad evitare la formazione cronica di arretrato negli adempimenti non urgenti da evadere.

L'arretrato che si sta accumulando, e che il ridotto personale in servizio non riesce a fronteggiare ed azzerare, appare ormai allarmante, ma impossibile da recuperare con le risorse oggi a disposizione.

Pertanto, **non vi è stato ancora alcun adeguamento** dell'organico amministrativo alla **nuova pianta organica dei magistrati** (in conseguenza del citato D.M. 15.9.2020), per cui oggi l'Ufficio ha la stessa consistenza di personale amministrativo di quando l'organico dei magistrati contava un sostituto in meno.

Basti ancora pensare, a titolo di esempio, che paradossalmente nel lontano **2002** la pianta organica del personale amministrativo era composta da ben 29 addetti, oltre al dirigente amministrativo e al centralinista, a fronte di **carichi di lavoro che nel 2002 erano meno della metà rispetto ad oggi** (e con una pianta organica complessiva all'epoca di soli 6 magistrati).

Si ritiene necessario evidenziare che questa dirigenza non è rimasta inerte in attesa di interventi ministeriali ed ha cercato di attingere ad ogni possibile risorsa esterna¹, ma si tratta di risorse temporanee, da formare, e con le quali il potere "contrattuale" della dirigenza è sempre limitato per il rischio di un rientro anticipato dall'amministrazione o dell'interruzione volontaria da parte del tirocinante/volontario.

Due dipendenti hanno fruito di permessi *ex lege* n. 104 per assistenza a familiari, mentre due dipendenti ne fruiscono per condizione personale: il totale delle giornate fruiti nel periodo di riferimento (1.7.2024-30.6.2025) è stato pari a 97 giorni.

Due dipendenti hanno fruito di un regime di lavoro a tempo parziale verticale (un funzionario con riduzione verticale del 4,38%, un funzionario con riduzione verticale del 6,58%).

Le assenze effettuate dal personale amministrativo nel periodo di riferimento (01.07.2024-30.06.2025), a vario titolo (malattia, ferie e permessi), ammontano a **1.120 giorni (di cui 109 non retribuite)**.

Il totale delle giornate in cui il personale (3 unità) ha svolto *smart working* è stato pari a **140 giorni**.

Lo stato di persistente sofferenza del personale amministrativo induce ad alcune brevi

¹ 1 unità distaccata dalla regione, 2 unità del Servizio Civile Universale, 2 unità assegnate dal COA di Milano con un bando di tirocinio annuale, 2 assistenti sociali del Comune di Milano, due operatori di p.g. in supporto ai servizi giudiziari, oltre a tirocinanti vari (per brevi periodi di 3-6 mesi) a seguito di convenzioni con le Università ed 1 pensionato/volontario delle forze dell'ordine.

considerazioni:

- ✓ vi è un generale sottodimensionamento della pianta organica del personale amministrativo, che non consente di assicurare adeguato supporto all'attività dei magistrati, anche a fronte degli elevati carichi di lavoro;
- ✓ la scopertura degli assistenti crea seri problemi ad alcuni settori (ad esempio, assistenza ai magistrati) e la scopertura totale degli ausiliari continua a generare gravi difficoltà nella gestione delle attività amministrative minute e nelle attività logistiche e di supporto (che vengono svolte dagli altri operatori in servizio sottraendo ore lavoro per le attività più complesse). Finora si è riusciti a garantire il regolare funzionamento ricorrendo alla preziosa collaborazione del personale di polizia giudiziaria. Peraltro la necessità di avvalersi di personali delle aliquote per garantire il funzionamento minimo delle Procure ordinarie del distretto ha avuto recenti eclatanti ripercussioni con dapprima un calo delle domande ai bandi per far parte delle aliquote di P.G. assegnate anche a questa Procura e, di recente, cosa mai verificatasi, con bandi risultati deserti;
- ✓ quanto al settore civile l'assenza di personale e l'impossibilità di rimediare con spostamenti interni, ha gravi ripercussioni nella registrazione e nella gestione delle segnalazioni civili. Solo una parte dei Servizi Sociali utilizza il portale di PCT, non più del 30%, e si è dovuti intervenire per farlo utilizzare correttamente con l'inserimento da parte dei soggetti segnalante di tutti i dati anagrafici necessari. La gran parte delle segnalazioni avviene invece tramite posta certificata, ma ciò comporta da parte delle segreterie un impegnativo lavoro di *data entry* per completare le anagrafiche (minori, genitori, collocatari), scaricare gli allegati, caricarli sul portale e collegarli alla segnalazione. Le segreterie riferiscono che una segnalazione effettuata con il portale richiede 1 o 2 minuti, mentre una segnalazione inviata con PEC richiede circa 10 minuti. Stupisce che una Regione che si vanta di essere la locomotiva d'Italia sia così arretrata dal punto di vista informatico e stride il contrasto con la vicina Liguria, dove fino a un anno fa questo Procuratore svolgeva le funzioni di Presidente del TM, e dove il 100% delle amministrazioni comunali effettua le segnalazioni tramite il portale PST. La segreteria, allo stato e solo grazie all'apporto di due unità distaccate dal Comune di Milano e 2 unità del servizio civile, garantisce – quanto alle segnalazioni giunte tramite PEC – solo l'iscrizione e la gestione degli affari urgenti e solo una piccola parte degli affari correnti con ritardi che si stanno via via accumulando;
- ✓ puntuale invece la gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati grazie ad un apporto dedicato da parte del Comune di Milano (dal quale provengono almeno la metà dei MSNA);
- ✓ con il corrente anno si sono manifestate criticità anche nelle segreterie penali. Da un lato sono state perse delle unità lavorative (per trasferimenti o aspettative L. 104), dall'altro si sono confermati gli elevati numeri di sopravvenienze già registratesi nello scorso anno, nonché l'aumento delle misure coercitive (che come noto portano con sé numerosi adempimenti urgenti) e una nuova complessità delle indagini con aumento delle intercettazioni: nel corrente anno si è infatti disposto il passaggio a TIAP per la gestione delle intercettazioni imponendo al Tribunale di adeguarsi vincendo precedenti resistenze. La conseguenza delle carenze d'organico è l'accantonamento di alcuni adempimenti ritenuti meno urgenti, ad esempio le archiviazioni o le richieste di irrilevanza, con conseguente formarsi di false pendenze e di dati statistici poco affidabili. Allo stato sono distaccate 2 unità di p.g. e non si ritiene di poter distaccare altro personale delle aliquote;
- ✓ il ricambio operato nel 2024 del personale destinato all'area amministrativa ha consentito la regolarizzazione delle anomalie riscontrate, anche in sede ispettiva, nella precedente

gestione e, una volta recuperato l'arretrato di alcuni adempimenti, si provvederà ad individuare un'attività delle segreterie da assegnare all'area amministrativa per venir incontro alle difficoltà degli altri settori.

Il risultato finale è che a fronte degli elevatissimi carichi di lavoro non corrisponde un organico di personale amministrativo adeguato sia in termini qualitativi, che quantitativi. Situazione che crea un comprensibile affaticamento e, quale immediata conseguenza, la presentazione di numerose richieste di trasferimento in uscita.

Le reiterate richieste di assegnazione di personale inoltrate al Ministero sono rimaste prive di riscontro, sebbene appaia indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi l'ingresso, nell'immediato futuro, di nuove risorse per sopperire alle attuali e prossime ulteriori carenze di organico.

Gli adempimenti richiesti sono crescenti in tutti settori, penale, civile e amministrativo, ma tale aumento di compiti per l'Ufficio non trova corrispondenza alcuna nelle risorse umane e strumentali a disposizione. La definizione di soluzioni organizzative *alternative* per così dire, già di per sé difficoltosa, in assenza di risposte urgenti da parte degli Uffici superiori, sarà sempre più improntata a garantire le priorità e gli adempimenti urgenti dell'Ufficio, con rischi evidenti sul piano della produttività e del servizio giustizia complessivamente inteso.

Al fine di alleviare le difficoltà l'ufficio si è determinato, già da anni, ad aderire ai bandi di Servizio Civile Universale mediante la redazione di progetti nel settore dell'educazione e promozione culturale che hanno consentito il coinvolgimento di giovani volontari nelle attività gestite dall'Ufficio giudiziario, in particolare al fine di supportare «la realizzazione e l'implementazione dei processi telematici e il monitoraggio delle comunità che ospitano i minori». La valutazione positiva del progetto presentato nel 2024 ha determinato l'assegnazione di due risorse a decorrere dal 28 maggio 2025, per un periodo annuale. È ben poca cosa, si tratta di giovani senza alcuna esperienza, per i quali occorrono mesi di formazione prima che possano diventare minimamente operativi, ma allo stato è l'unica soluzione praticabile per far fronte alla inadeguatezza dell'organico di personale amministrativo.

In questo quadro così critico non sarebbe minimamente ipotizzabile la programmazione di progetti o obiettivi da impostare nel medio-lungo periodo ed è stata una fortuna il rinvio dell'introduzione di APP per gli affari penali, perché l'ufficio non sarebbe stato in grado di formare il personale amministrativo e i magistrati, tra l'altro non essendo ancora state superate le problematiche irrisolte di PCT e della Consolle del Pubblico Ministero.

1C – La sezione di Polizia Giudiziaria

Per quanto riguarda l'**organico della sezione di Polizia Giudiziaria**, va sottolineato che, vista la grave situazione degli organici amministrativi, il personale di polizia giudiziaria sta offrendo un validissimo supporto alle attività complessive dell'Ufficio, ben oltre quelle che sono le ordinarie attività di competenza.

Presso questa Procura è prevista - a seguito del recente adeguamento della pianta organica all'aumento del numero dei sostituti - una Sezione di Polizia Giudiziaria composta da una pianta organica di n. 16 unità di personale (7 appartenenti alla Polizia di Stato, 7 appartenenti all'Arma dei Carabinieri, e 2 appartenenti alla Guardia di Finanza), cui si aggiungono 2 unità distaccate dalla Polizia Locale di Milano, nel rispetto del rapporto minimo

previsto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 271/89, tarato sull'organico di magistrati di 8 unità (1 procuratore e 7 sostituti procuratori). Peraltro, come già accennato, gli ultimi bandi sono andati deserti e per la prima volta si ricorrerà ad assegnazioni d'ufficio.

A fronte degli elevati carichi di lavoro sopra tratteggiati, la Sezione di polizia giudiziaria garantisce una collaborazione investigativa rilevante non soltanto per la trattazione dei procedimenti penali ma, ormai prioritariamente, anche per quelli civili, per individuare tempestivamente le gravi situazioni di disagio dei minorenni a cui devono essere fornite in tempi celeri risposte adeguate e, nel contempo, idonee alla loro tutela (tanto più a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli allontanamenti ex art 403 cc), oltre che nel delicato e impegnativo, in termini numerici, compito del monitoraggio delle strutture comunitarie che accolgono minorenni.

D'altra parte, l'esigenza di continuare a garantire, in maniera sempre più efficace e funzionale, la direzione dell'attività di Polizia Giudiziaria e il sempre auspicabile maggiore coordinamento delle varie Forze di polizia assegnate alla Sezione, impone la richiesta di necessari adeguamenti, al fine di assicurare in maniera sempre ottimale, le priorità, le finalità e gli esiti dell'attività delegata dai Magistrati di questa Procura, rispetto ai quali il personale della Sezione ha assunto oramai, per la quantità e la qualità della collaborazione, un ruolo molto significativo ed indispensabile per questo presidio requirente minorile. Peraltro, la proiezione esterna della Sezione di polizia giudiziaria e della relativa attività, interessa tutto il territorio del Distretto giudiziario di Milano, ed il personale interagisce con tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio stesso e con i relativi referenti, ai vari livelli previsti dalle rispettive organizzazioni.

La competenza distrettuale di questo Ufficio, unita alla specializzazione e delicatezza delle funzioni espletate, suggerisce, a parere dello scrivente, di estendere la "prassi" da tempo vigente per le Procure aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello di assegnare almeno tre unità di polizia giudiziaria per magistrato del pubblico ministero. Un adeguamento della pianta organica della sezione di polizia giudiziaria si impone oltre che per il rispetto della previsione del triplo, già applicata per le Procure ordinarie distrettuali, oltre che per qualche Procura minorile (ad esempio quella di Messina) anche per il diverso criterio qualitativo che tenga conto del carico di lavoro di un ufficio distrettuale quale è quello minorile il cui funzionamento al meglio delle sue potenzialità garantisce un'azione di prevenzione criminale attraverso interventi tempestivi nei confronti di persone minorenni a rischio devianza, oltre che un presidio di tutela dei minorenni che vivono situazioni di pregiudizio in famiglia, ed una efficace attività di monitoraggio e vigilanza ispettiva sulle strutture comunitarie che ospitano minorenni.

Adeguamento necessario alla luce dei nuovi orientamenti che si sono resi necessari per far fronte alla richiesta di un intervento più incisivo per i reati commessi dagli infraquattordicenni – per i quali si sta disponendo l'interrogatorio ogni qual volta il reato sia sintomatico di un rischio evolutivo del minore in direzione deviante - o prima di chiedere la pronuncia di irrilevanza per alcune fattispecie di reato che stanno destando maggiore allarme (in particolare il porto di armi improprie, piuttosto che di spray urticanti o altri oggetti atti ad offendere).

Anche nella vigilanza sulle comunità si sta chiedendo una particolare attenzione, alla luce della nuova disciplina dell'art 5 bis l. 184/83, ogni qualvolta si riscontri la presenza di un minore collocato da più di due anni, con ricerche nei registri civili dei provvedimenti civili per sollecitare una definizione della procedura, o per chiedere un nuovo intervento al TM al fine di verificare la permanente necessità del collocamento.

2 – I risultati


2A - Settore penale: dati statistici, problematiche.

Per quanto riguarda l’attività in ambito penale, il numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti noti nel periodo in riferimento è stato di n. **4.671**, con **ulteriore aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente**, quando vennero iscritti **4.251** procedimenti.

Di seguito i prospetti statistici sintetici degli **affari penali**:


Rilevazione del movimento dei procedimenti penali
dal 1.7.2024 al 30.6.2025

PROCEDIMENTI	Noti	Ignoti
Pendenti all’inizio	1.615	245
Sopravvenuti	4.671	693
Totale carico	6.286	738
Esauriti	3.485	641
Pendenti alla fine	2.801	297



MODALITA' DI ESAURIMENTO


PROCEDIMENTI (noti)	Dal 1.7.2024 al 30.6.2025
Con richiesta di rinvio a giudizio e giudizio immediato	1519
Con richiesta di archiviazione	919
Con richiesta di NLP per non imputabilità art 26 dpr 448/88	288
Con richiesta di NLP per irrilevanza penale del fatto	498
Altrimenti esauriti	261



Dai prospetti allegati emerge la difficoltà in cui si trova attualmente l'ufficio e che si cercherà di rimediare con il completamento dell'organico (settembre 2025), ma che sconta una buona quota di c.d. "false pendenze", dovute ai ritardi nella lavorazione dei fascicoli da parte delle segreterie amministrative.

In ogni caso non si può trascurare il dato relativo all'imponente aumento delle sopravvenienze. Come evidenziato nell'anno 2024/2025 sono sopravvenuti 4.671 procedimenti noti.

Se si osserva la serie storica è del tutto evidente come si tratti della conferma del picco massimo negli ultimi 10 anni.



Escludendo il 2020, per le note anomalie che hanno caratterizzato l'anno dell'emergenza Covid-19, fino al 2021 vi era un andamento tendenzialmente stabile e la media dei reati era pari a 3.580 sopravvenienze annue. Negli ultimi 2 anni si è verificato pertanto un **aumento del 30%** che questa Procura ha dovuto affrontare a organico della magistratura invariato e con progressiva carenza del personale amministrativo. Non stupisce pertanto che siano aumentate le pendenze e la durata dei procedimenti.

Si sono riportati i dati dei reati commessi dagli infraquattordicenni, che come si vede non hanno subito un aumento e che nel 2024/2025 sono in tendenziale diminuzione (288, ma con un calo in buona parte da attribuire ai ritardi della Segreteria che non ha processato le richieste di proscioglimento formulate dai sostituti), perché indicativo di come l'aumento dei reati sia da ascrivere principalmente alle condotte illecite dei MSNA (dato che verrà meglio illustrato in seguito esaminando i dati provenienti dai Servizi minorili).

Anche nel settore dell'**esecuzione penale** si rileva l'ottimo tasso di smaltimento del lavoro e il sostanziale azzeramento delle pendenze.

ESECUZIONE PENALE	Dall'1.7.2023 al 30.6.2024	Dall'1.7.2024 al 30.6.2025
Sopravvenuti	385	549
Definiti (con archiviazione)	263	303
Provvedimenti unificazione pene emessi (c.d. cumuli)	103	126
Altri provvedimenti emessi (D.S., Ordini di esecuzione, ecc.)	1076	1181
Pendenti complessivi	819	855
Pendenze <i>stricto sensu</i> (con attività del PM da espletare)	41	62
Misure di sicurezza pervenute		14
Misure di sicurezza definite		6
Misure di sicurezza pendenti		33

Nel periodo temporale di riferimento, infatti, sono pervenute n. 549 sentenze di condanna (con un aumento del 42,5%), di cui 162 con sospensione condizionale della pena, sono stati definiti n. 303 con archiviazione. Sono stati emessi n. 126 provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti (con un aumento del 22%).

In relazione ai procedimenti con pena detentiva le pendenze *stricto sensu* (ossia con attività del PM ancora da espletare) al 30.6.2025 erano pari a 62 e quindi tutta la maggior parte dell'attività è stata, di fatto, svolta nei tempi previsti e fisiologici (l'aumento, 47%, è di poco superiore all'aumento delle sopravvenienze). Il minimo ritardo relativo alle pendenze deriva anche in questo caso dalle carenze di personale. Il delicato servizio dell'esecuzione penale è affidato al Funzionario Giudiziario che fornisce assistenza al Sostituto designato alla cura del settore, magistrato che vanta una conoscenza specialistica della materia.

Il carico delle **udienze penali** è sempre particolarmente oneroso in rapporto alle incombenze gravanti sui magistrati per la trattazione degli affari civili e penali e tenuto conto dell'impegno derivante dal turno di reperibilità per gli affari urgenti della durata – alternatamente – di 3 o 4 giorni consecutivi. Durante il 2025 la Procura ha infatti collaborato con l'obiettivo del Tribunale di riduzione della durata della fase GUP, attraverso l'istituzione di un 5° ruolo GUP.

Il carico mensile di udienze penali tenute dal Tribunale per i minorenni è molto consistente, articolandosi, mediamente, in 10-13 udienze complessive settimanali (8-9 udienze preliminari, 2-3 udienze dibattimentali, una udienza sorveglianza a settimane alterne).

Le udienze penali nel periodo di riferimento sono state n. **392²** (nel 2023/2024 erano state **345 e pertanto con aumento del 13.6%**), oltre alle udienze civili ed alle udienze di incidente probatorio: mediamente 60 udienze annuali per magistrato (ad organico completo).

Si rimarca la più volte rilevata sproporzione tra il numero di magistrati del Tribunale per i minorenni tabellarmente addetti alle funzioni GIP/GUP (5) rispetto all'organico dei Sostituti, considerato altresì che questo Ufficio non dispone – a differenza delle Procure ordinarie – della presenza di VPO.

Per completare il quadro relativo al lavoro dei magistrati, va, infine, ricordato l'impegno richiesto in ordine al turno di reperibilità che la Procura minorile assicura in maniera continua 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vi è infatti sempre un magistrato che risponde al telefono, giorno e notte, per comunicazioni e segnalazioni della Polizia giudiziaria e degli operatori dei servizi sociosanitari: le telefonate e "richieste di consulenza" non pervengono solo dalle forze dell'ordine ma, in misura prevalente, dai servizi sociali, dai servizi sanitari (assai frequenti le chiamate dalle neonatologie), scolastici ed educativi di tutto il territorio distrettuale, che individuano nel pubblico ministero minorile l'unico punto di riferimento reperibile 24 h cui rivolgersi per le situazioni più complesse che si verificano.


È una attività delicata ed intensa, che impegna ciascun magistrato, alternativamente, per 3 o per 4 giorni consecutivi - giorno e notte – nella trattazione degli affari urgenti, senza distoglierlo al contempo dalle ordinarie attività di udienza e dalla trattazione dei fascicoli assegnati.

Tra le incombenze richieste ai sostituti, il turno esterno rappresenta sicuramente quella più pesante e faticosa.

Significativo infine, ad illustrare le difficoltà dell'ufficio a trattare gli affari "ordinari", l'aumento del peso costituito dalla gestione delle misure coercitive come emerge dalla seguente tabella e come meglio illustrato nel successivo grafico.

	convalide	richiesta e modifica misure coercitive				
	arresti fermi	prescrizioni	permanenza casa	collocam. Comunità	collocam. Carcere	totale
2014/2015	147	0	0	29	152	
2015/2016	132	1	1	41	140	315
2016/2017	170	0	1	75	149	395
2017/2018	132	2	6	49	144	333
2018/2019	125	0	2	48	143	318
2019/2020	112	2	3	68	127	312
2020/2021	81	0	2	43	134	260
2021/2022	114	2	5	50	147	318
2022/2023	155	0	6	69	147	377
2023/2024	171	0	13	148	191	523
2024/2025	157	8	32	86	172	455

² Così ripartite: 279 udienze gup, 93 udienze dibattimentali, 20 udienze sorveglianza



In particolare nel periodo 2014/2022, ed escludendo per le note ragioni il periodo dell'emergenza Covid (altrimenti il divario sarebbe ancora maggiore), la media delle misure coercitive, complessivamente considerate, era di 331,1 provvedimenti, mentre negli ultimi 2 anni è stato di 453,5 con un **aumento del 37%** che si riflette negativamente su tutti gli altri settori dell'attività giudiziaria per il peso degli adempimenti che le misure coercitive comportano.

Si segnala inoltre nell'ultimo anno un significativo incremento delle **permanenze in casa**. Tale aumento deriva dal tentativo dell'ufficio di fronteggiare le ingravescenti difficoltà del Servizi ministeriali nel reperire comunità ove collocare i minori. In precedenza tali misure coercitive si contavano sulle dita di una mano, ritenendo la permanenza in casa inadeguata, trovando spesso il minore all'interno delle misure domestiche un contesto non educante nonché trattandosi di misura spesso più difficile da tollerare – venendo scontata in abitazione con metrature modeste – rispetto ad un buon contesto comunitario, mentre nell'ultimo anno sono state disposte 32 misure. Verificandosi di frequente che l'attesa per il reperimento delle comunità si protrasse per diversi mesi, durante i quali il minore rimaneva in libertà pur avendo riconosciuto l'autorità giudiziaria un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è deciso di percorrere una nuova strada ed è ancora presto per valutarne gli effetti in termini di efficacia rieducativa.

Inoltre tale riflessione si è imposta per la necessità di avere dei posti "liberi" per i minori autori di maltrattamento ai danni dei famigliari.

Sul punto si rinvia ad un approfondimento successivo³, ma si deve qui evidenziare che la permanenza in casa è misura con tutta evidenza non applicabile per tale reato e tali minori, ma l'assenza di risorse si è tradotta in tempi d'attesa, anche di mesi, con conseguente pericolo di reiterazione e di aggravamento del reato. Ciò si è verificato in almeno due casi, in uno dei due con accoltellamento del genitore da parte di un minore in attesa da mesi di una comunità, tanto da costringere questa Procura a revocare la precedente richiesta, sostituendola con il collocamento in carcere.

Si è pertanto deciso, coinvolgendo nella scelta i Servizi Minorili, di orientare le richieste di misure coercitive per i minori comunque regolari sul territorio, autori di reati diversi dai maltrattamenti, e per i quali non emergesse un concreto pericolo di fuga, verso la misura della permanenza in casa, ma chiedendo un intervento immediato dei servizi con l'inserimento del

³ Pag 26

minore in attività educative e con una presa in carico degli aspetti problematici (invio ai consulenti per colloqui psicologici, invio al servizio dipendenze, ripresa e sostegno scolastico), nella speranza di riuscire a trovare più facilmente delle comunità dove collocare i minori maltrattanti.

2B - Settore civile: dati statistici, problematiche.

Meno conosciuto, ma in realtà maggiormente impegnativo, l'intervento civile del Pubblico Ministero minorile. Si ritiene che almeno 2/3 del lavoro del PM minorile sia dedicato al settore civile e la riforma Cartabia ha inciso significativamente su tale settore riconoscendo la centralità del ruolo del PM (art. 473-bis.3 e 473-bis.13 c.p.c.), ma al contempo chiedendo alla Procura una maggiore accuratezza nella redazione dei ricorsi e "trasformando" quelli che erano semplici pareri, in vere e proprie memorie conclusionali.

Il monopolio, nelle adottabilità, ed il quasi monopolio nelle procedure di controllo della responsabilità genitoriale, fa assurgere l'ufficio requirente minorile al ruolo di soggetto istituzionale di riferimento per tutti quegli enti e quelle agenzie che nel territorio si trovano a cogliere situazioni di disagio di minorenni e famiglie. Quotidianamente il Pubblico Ministero minorile diviene il destinatario di una quantità considerevole di segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche o sanitarie, delle forze di polizia operanti nel distretto e degli stessi cittadini a conoscenza di minori esposti ad un pregiudizio.

Prima di indicare i dati statistici si deve rappresentare che le sopravvenienze sono attendibili per difetto, per le ragioni già illustrate in precedenza. Le gravi scoperture d'organico e il rifiuto di troppe amministrazioni locali ad utilizzare il portale PST, hanno comportato l'accumulo di un grave ritardo (al momento almeno 6 mesi) nella registrazione delle segnalazioni trasmesse con la posta certificata riuscendo a gestire in tempo reale solo le urgenze (comunque numerose) e quelle inviate tramite il portale PST.

Nel periodo in esame le **segnalazioni** sopravvenute e **registrate** sono state **7.015** rispetto alle 9.402 dell'anno precedente⁴, con una **diminuzione pari al 25,3%**. Si è precisato "e registrate" dovendosi tener conto delle segnalazioni in attesa di registrazione.

Come si vede dal quadro di sintesi, la **pendenza complessiva** delle segnalazioni è diminuita a **6.696** (al 30.6.2024 erano pendenti 7.386 procedimenti) in considerazione di un buon indice di smaltimento, con definizione di un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze (7.705 definizioni rispetto a 7.015 sopravvenienze), sebbene inferiore al dato del precedente periodo (8.616 definizioni nel 2023/2024).

Peraltro, se si guarda il dettaglio relativo alle modalità di definizione, si rileva subito l'incremento della complessità delle segnalazioni ricevute (e conseguentemente del disagio attraversato dai minori e dai nuclei familiari) cui corrisponde un maggior impegno nella gestione delle stesse: sono quasi raddoppiati i ricorsi in **materia di adottabilità** (passati da 102 a **198**) ed i **procedimenti in materia di controllo della responsabilità genitoriale** (333 e 330 c.c.) sono **passati da 997 a 1491** con un aumento del 49,5%.

È invece un dato effettivo e affidabile la diminuzione dei ricorsi per i **minori stranieri non accompagnati**, passati da 1.473 a **1.239** con una diminuzione del 15,9%, a fronte di **1542** segnalazioni relative a msna rintracciati sul territorio del distretto. Per 302 MSNA infatti si è disposta l'archiviazione avendo accertato, prima della proposizione del ricorso,

⁴ Nel 2022/2023 erano state 7.794

l'allontanamento del minore dal territorio. Si tratta comunque di un numero di procedimenti assai rilevante se si pensa che nel periodo 2022/2023 erano stati presentati 877 ricorsi.

Per un'analisi nel dettaglio si rinvia al paragrafo 4.

Altro dato qualificante del lavoro del Pubblico ministero minorile è quello relativo alle richieste di **convalida degli allontanamenti ex art. 403 del codice civile**. Non si è in possesso del dato relativo al 2023/2024, ma nel periodo oggetto della relazione si è chiesta la ratifica di **231 provvedimenti di allontanamento**⁵.

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI	2023/2024	2024/2025
Pendenti all'inizio del periodo	6.600	7.386
Sopravvenuti nel periodo	9.402	7.015
Esauriti nel periodo	8.616	7.705
Pendenti alla fine del periodo	7.386	6.696
ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE		
Trasmessi per competenza territoriale ad altra Procura per i minorenni	224	230
Auto-archiviati	5.189	3.874
Invio al Tribunale per i Minorenni		
Ricorso per la verifica dello stato di abbandono (L. 184/1983)	102	198
Ricorso a tutela del minore ex art. 330 c.c.	195	463
Ricorso a tutela del minore ex art. 333 c.c.	802	1.028
Ricorso ex art 7 Conv. Aja 25/10/80 (sottrazione internazionale minori)	7	2
Ricorso ex art. 25 R.D. 1404/1934 (misure rieducative)	458 ⁶	275
Ricorso ex art 29 R.D. 1404/1934 (proseguito delle misure rieducative)	7	282
Ricorsi in materia di minori stranieri non accompagnati (D.lgs 142/15) ⁸	1.473	1.239
Proseguo amministrativo MSNA	6	282
Ricorso per la rimozione dell'amministrazione dei beni ex art. 334 c.c.	0	1
Ricorso per interdizione/inabilitazione ex art. 416 c.c.	0	1
Ricorso per certificato di nascita minori adottati (art. 100 DPR 396/00)	0	1
Ricorsi ex art 403 c.c.	8	231
Altrimenti esauriti	166 ⁹	62
Ispezioni in comunità		
Ispezioni effettuate	326	220
Ispezioni disposte	270	258

Quanto ai **procedimenti rieducativi** si ritiene che sia sempre particolarmente significativo, e per tale ragione lo si è distinto, il dato relativo alle richieste di prosieguo degli interventi socioassistenziali oltre il 18° anno (con il limite massimo dei 21 anni).

⁵ Tale dato è in linea con il primo semestre 2024 (115 allontanamenti a fronte dei 109 del primo semestre 2025), mentre si registra un'importante diminuzione nel secondo semestre 2025 (122, mentre nel II° semestre 2023 vi erano stati 154 allontanamenti). Trattandosi del primo periodo di utilizzo del nuovo registro non si è certi dell'affidabilità avendo trovato il riferimento normativo all'art 403 cc in due differenti "descrizioni oggetto", mentre ora la descrizione è unica.

⁶ Tale dato non lo si ritiene sufficientemente attendibile per le incertezze delle iscrizioni nel secondo semestre 2023 pur essendo sicuramente maggiore dell'anno successivo. In tutto il 2024 si erano registrati 289 procedimenti amministrativi prima dei 18 anni e 315 ricorsi per il prosieguo amministrativo oltre il 18° anno.

⁷ Dato non indicato nella precedente relazione

⁸ In tale categoria sono ricompresi non solo i ricorsi per la nomina del tutore per il MSNA, ma altresì gli accertamenti dell'età, la nomina del tutore parentale e la verifica delle misure di accoglienza per MSNA.

⁹ Nella precedente relazione i provvedimenti ex art 403 cc erano inseriti nel dato Altrimenti esauriti

Si tratta di ragazzi che sono stati affidati al servizio sociale, e spesso collocati in comunità, che chiedono allo Stato di essere seguiti, e quasi sempre di rimanere collocati in comunità, per poter completare il programma rieducativo. Ciò contrasta oggettivamente con la narrazione di minori strappati alle famiglie e costretti contro la loro volontà a permanere in comunità. In realtà è l'esito di un percorso educativo, magari iniziato vincendo anche le resistenze del minore che, con il tempo, si rende conto della finalità dell'intervento pubblico a sua tutela acquisendo consapevolezza delle condizioni di pregiudizio nel quale stava crescendo.

Quanto ai procedimenti instaurati prima dei 18 anni la riforma dell'articolo 25 con la Legge 17 maggio 2024 n. 70, sta limitando fortemente l'operatività dell'istituto impedendone l'applicazione per i casi urgenti.

In precedenza il rito era effettivamente eccessivamente deformalizzato, ma il nuovo testo pare pensato per i fenomeni di *bullismo scolastico*¹⁰ e non per i casi gravi con i quali l'autorità giudiziaria minorile si deve quotidianamente confrontare: crisi adottive, fughe da casa, prostituzione minorile, tossicodipendenze, depressioni maggiori, ritiri sociali (i c.d. hiki-komori), gravi disturbi alimentari. La nuova norma prevede obbligatoriamente che il Tribunale, previa convocazione del minore, predisponga un progetto rieducativo determinandone la durata¹¹. Solo all'esito - acquisita la relazione, sentite le parti e accertato il fallimento del progetto educativo - il Tribunale può disporre il collocamento in comunità¹².

Evidente come il legislatore non sia a conoscenza che in tanti casi il Pubblico Ministero minorile viene contattato dai reparti di neuropsichiatria perché è stato disposto un TSO del minore, oppure dalle forze dell'ordine che hanno rintracciato un ragazzo in una casa abbandonata o in abitazioni a disposizione di adulti inidonei, che rifiuta di tornare a casa e con i genitori stessi che non sono nelle condizioni di riprenderlo.

Con un *unicum* nell'ordinamento sia penale, che civile, non è prevista – ed anzi è stata eliminata – la possibilità di adottare un provvedimento urgente *inaudita altera parte* e con contraddittorio differito. Si pensi nel penale all'arresto e al fermo, si pensi nel civile all'art 403, agli ordini di protezione, all'art 473 bis.15 cpc, si pensi nel cautelare reale all'articolo 700 cpc piuttosto che ai sequestri probatori o preventivi nel penale.

Carenza di dubbia costituzionalità, avendo rinunciato il legislatore a intervenire su minori vulnerabili, ma di difficile prospettiva dovendosi richiedere al giudice delle leggi un intervento palesemente manipolatorio.

¹⁰ Lo si ricava da come il legislatore ha declinato gli interventi rieducativi (art 25 co. 2): “*intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente*”.

¹¹ “*Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo*”.

¹² “*Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo (...) il servizio sociale trasmette (...) una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore (...). Il tribunale (...), con decreto motivato, può, in via alternativa:*

- 1) *dichiarare concluso il procedimento;*
- 2) *disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;*
- 3) *disporre l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali;*
- 4) *disporre il collocamento temporaneo del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.*”

La nuova normativa costringe il Pubblico Ministero, per non lasciare tali minori privi di tutela e gli operatori privi di strumenti immediati di intervento (e nel minorile il “*principio dell’urgenza*” è codificato a livello internazionale¹³), ad inoltrare un ricorso urgente ex art 330/333 cc, ravvisandosi carenze genitoriali in realtà inesistenti ed anzi avendo di fronte dei genitori consapevoli magari degli errori fatti in passato (ma genitori perfetti non esistono), ma anche della necessità di un intervento urgente e assolutamente consenzienti rispetto alla necessità attuale di allontanare il minore e collocarlo in un nuovo contesto educativo e/o terapeutico. Evidente la torsione del sistema, salvo poi accusare la magistratura di praticare una giurisprudenza creativa.

Venendo alle **auto-archiviazioni delle segnalazioni civili**, ne sono state disposte **3.874** (nel 2023/2024 erano 5.189). Ad esse si perviene, di solito, dopo aver effettuato ampia istruttoria, per cui richiedono di solito tempi non brevi. In mancanza di elementi più precisi, ed in particolare in attesa della registrazione delle segnalazioni arretrate, si ritiene di dover attribuire il calo in parte all’arretrato (tanto più trattandosi di arretrato non urgente e quindi con una maggiore probabilità che si pervenga ad un’archiviazione) ed in parte alla maggiore gravità delle situazioni segnalate visto l’importante aumento dei ricorsi di adottabilità e sulla responsabilità genitoriale.

Al fine di agevolare la lettura dei dati offerti, va rimarcato che la decisione del PM minorile viene assunta, di solito, dopo aver esperito – fatti salvi i ricorsi urgenti - una preliminare attività istruttoria (principalmente attraverso l’attivazione del servizio sociale territoriale cui viene chiesto di effettuare una indagine psicosociale), per cui, ad esempio, il procedimento che si chiuderà con un provvedimento di archiviazione richiede, il più delle volte, tempi di trattazione anche superiori a quelli dei procedimenti per i quali si avanzano, con ricorso, richieste al Tribunale per i minorenni essendo frequenti i ricorsi urgenti.

A tal proposito preme evidenziare che lo scarto riscontrabile tra sopravvenuti e definiti dipende principalmente (se non unicamente) dall’impostazione di delegare, in molti casi, indagini sociali al servizio territoriale, e ciò comporta un “allungamento” dei tempi di definizione di molte procedure, in attesa della risposta dei servizi sociali, risposta che in alcuni casi perviene dopo molti mesi. Nonostante ciò, si resta convinti che sia sicuramente preferibile, in via generale, approfondire le indagini già da parte del Pubblico Ministero piuttosto che inoltrare ricorsi, anche “frettolosi”, al Tribunale per i minorenni, ingolfandone l’attività; d’altro canto, spesso è sufficiente una effettiva “presa in carico”, con attivazione di opportuni interventi di sostegno da parte del servizio sociale, su mandato del PM, per evitare di aprire necessariamente un procedimento avanti il giudice minorile. Altre volte può accadere che un procedimento inizialmente archiviato dal PM venga successivamente “riaperto” a seguito di ulteriori e ripetute segnalazioni, con conseguente delega di indagine sociale da parte della Procura.

¹³ L’art 20 (*Evitare inutili ritardi*) delle regole di Pechino, che hanno costituito il fondamento del DPR 448/88 (codice penale minorile), prevede che “*Ogni caso, fin dall’inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi*”. Ancor più pregnante la convenzione di New York 20.11.1989 che all’art 40.2.b).III prevede che il procedimento penale a carico dei minori deve essere trattato “senza indugio” ed il punto 4.50 delle **Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa** su una giustizia a misura di minore (adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098^a riunione dei Delegati dei ministri) recita: “*In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell’urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l’interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto*”.

Orientamento condiviso dalla Riforma Cartabia che ha introdotto e formalizzato quella che era una prassi di alcuni uffici, Milano innanzi tutto, prevedendo con l'articolo 473 bis.3 c.p.c. degli ampi poteri di indagine.

Orientamento da un lato necessario, perché l'importante opera di filtro consente al Tribunale di non essere sommerso di ricorsi e di fronteggiare la complessità del nuovo rito senza accumulare una pendenza ingestibile e, dall'altro, opportuno perché evita a tanti nuclei familiari di essere coinvolti in procedure notoriamente invasive e fonte di preoccupazioni e timori.

Una consistente pendenza in questo settore, dunque, può considerarsi fisiologica (un po' come nelle analoghe procedure di volontaria giurisdizione degli uffici giudicanti).

La gestione ed i tempi di trattazione degli affari civili è inoltre ampiamente condizionata dall'introduzione del Processo Civile Telematico. Passaggio che avrebbe dovuto agevolare il lavoro del personale amministrativo e dei magistrati, e che invece tuttora è vissuto – a 2 anni di distanza – come un impiccio e un ostacolo.

La **digitalizzazione del settore civile** è stata avviata, in maniera improvvisa e improvvisata, il 1° luglio 2023 ed ha portato con sé tutta una serie di inconvenienti e ritardi, con conseguenti ritardi nella gestione delle procedure, cui DGSIA non ha ancora rimediato. Si rinvia alla precedente relazione evidenziando che nel corso del presente anno le integrazioni “correttive/evolutive” sono state minime e marginali.

A titolo meramente esemplificativo:

- a) non si è ancora in possesso di un estrattore statistico ufficiale e validato da DGSTAT: di fatto gli uffici si *arrangiano* elaborando ognuno a modo suo le estrazioni fatte dal CISIA locale di file excel;
- b) a differenza della consolle dei giudici, per i Pubblici Ministeri non è prevista la *Consolle dell'assistente*. Ciò impedisce alle Procure di affidare al personale amministrativo e ai vari collaboratori (aliquote di p.g., Mot, tirocinanti vari, volontari) lo studio dei fascicoli e la predisposizione di bozze, neppure per gli atti seriali;
- c) a differenza dei giudici, la Consolle del PM non è stata ancora implementata con una casella della c.d. “scrivania” digitale che consenta alle Segreterie di segnalare i procedimenti che devono essere effettivamente esaminati. Il PM tuttora estrae tutti gli aggiornamenti, spesso derivanti dalle sue stesse attività “in uscita”, per vedere, esaminandoli uno per uno, se vi sono comunicazioni per le quali provvedere;
- d) gli “eventi stato”, soprattutto per i fascicoli “pendenti”, sono ancora insufficienti. Tipicamente il PM, ricevuta una segnalazione, delega ai soggetti esterni degli ulteriori accertamenti, ma in Consolle lo “stato” del fascicolo non muta e rimane nella fase “assegnato al PM”. È pertanto impossibile, senza procedere all'apertura dei singoli record, comprendere se si tratti di segnalazione ancora da esaminare o di segnalazione già esaminata e trattata ed in attesa di attività delegate a terzi;
- e) tuttora l'indicizzazione degli atti non trova corrispondenza con gli atti tipici del PM e del giudice minorile. Una su tutte: non è ancora presente la voce “*relazione del Servizio Sociale*” sebbene si tratti di atto pressoché presente in tutti i procedimenti. Ciò implica che il PM, per capire se vi sono delle relazioni, deve aprire tutti gli atti relativi ad “*atti generici*” o “*atti non codificati*”;
- f) tutti i passaggi dal registro segnalazioni (il registro interno nel quale affluiscono le comunicazioni provenienti dai soggetti esterni) al registro UAC (il registro che si genera ogni volta che si presenta un ricorso o si riceve una richiesta di visto/parere su

ricorso proposto da un privato) sono particolarmente farraginosi: il PM deve annotarsi manualmente i numeri di registro, spostarsi nell'apposita sezione e poi inserire i dati per estrarre il fascicolo, e non vi è alcuna utility che consenta di passare da un registro ad un altro partendo dalla medesima stringa di ricerca.

Si sono accennati alcuni inconvenienti, ve ne sono altri, per spiegare come la Consolle del PM non sia percepita come uno strumento di lavoro utile e che avrebbe dovuto aiutare il PM a risparmiare tempo rispetto agli antichi sistemi cartacei/analogici, ma come un nemico contro il quale quotidianamente combattere con una perdita di tempo che l'attuale situazione di sotto-organico non si può permettere.

2C – L'attività di vigilanza

Una notazione a parte merita il tema del monitoraggio dei minori collocati in strutture comunitarie, affidato dalla legge alla competenza delle procure minorili.

La legge n. 149 del 28 marzo 2001, che detta la disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare, ha attribuito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni il controllo sugli istituti e comunità situati sul territorio di competenza e che ospitano minorenni. Gli istituti di assistenza pubblici e/o privati per minori e le comunità di tipo familiare sono luoghi di accoglienza, protezione e tutela per minori e/o mamme con bambini.

Essi devono trasmettere ogni sei mesi alla Procura per i Minorenni l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Sulla base di tali informazioni, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni predispone una relazione semestrale sui minori inseriti presso le strutture residenziali dell'area di competenza, come previsto dall'art. 9 della legge 149/2001, individuando eventuali situazioni di minori in stato di abbandono per i quali chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiararne l'adottabilità.

La norma prevede inoltre che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni effettui o disponga ispezioni nelle strutture che accolgono minori.

Gli esiti di queste ispezioni possono essere i più vari: sulla scorta di quanto accertato, la Procura minorile potrebbe procedere ad eventuale apertura di fascicoli di affari civili in favore dei minori in questione, trasmettere segnalazioni alla commissione di vigilanza delle ASST, segnalazioni ai N.A.S. dei Carabinieri ed ai dipartimenti di igiene pubblica, segnalazioni ad altre Procure minorili, segnalazioni di eventuali notizie di reato alle Procure ordinarie competenti.

Nell'ambito delle attività di controllo sulle comunità la Procura utilizza, a seguito di sottoscrizione di uno specifico accordo con Regione Lombardia, i dati presenti nel portale regionale denominato MinoriWeb, gestito appunto dalla Regione che rileva le informazioni dei minori accolti nelle comunità ed altre strutture di accoglienza attraverso l'inserimento in tempo reale, da parte delle strutture stesse, dei dati relativi ai minori ospitati.

Al 30 giugno 2025 sono stati registrati **3.380** minori ospitati presso **circa 630** strutture residenziali localizzate nel territorio di competenza. Inoltre risultano attive **29** strutture terapeutiche che ospitano circa **450** minori.

L'effettuazione delle verifiche sulle comunità comporta una enorme mole di lavoro, sia nella fase della individuazione delle strutture e predisposizione dell'attività, sia nella fase della concreta visita ispettiva, sia infine nella fase finale di elaborazione e valutazione degli esiti.

Dall'anno 2016 è stato costituito anche il “*Nucleo Specialistico Ispezioni Comunità*” all'interno della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, cui sono stati affidati i seguenti compiti:

- a) individuazione delle comunità da sottoporre ad ispezione; raccolta prodromica dei dati necessari riguardanti i minori ospitati;
- b) effettuazione diretta delle ispezioni ovvero delega alla polizia giudiziaria del territorio, in particolare alle Polizie Locali.

Per consentire l'adeguata preparazione della verifica ispettiva, viene chiesto alle strutture di trasmettere tramite posta elettronica l'elenco aggiornato dei minori ospiti e di disporre - in sede di riunione - della documentazione necessaria. Del colloquio viene redatta una relazione di aggiornamento.

Nel periodo 1.7.24 – 30.6.25 sono state disposte 258 ispezioni ed effettuate 220 in comunità. Va però evidenziato che allo stato la grave carenza di personale, e la sofferenza diffusa in tutti i settori che ne deriva, impedisce un controllo capillare e frequente perché necessiterebbe di uno spiegamento di personale non indifferente, a detrimento delle attività di p.g. delle aliquote, ragione per cui da anni si è richiesto un aumento del personale della polizia giudiziaria da assegnare a questo delicatissimo compito.

Con la riforma Cartabia è stata introdotta, attraverso l'articolo 5 bis l. 184/83 (legge sul “diritto del minore ad una famiglia” anche se è più nota come legge sull'adozione), una nuova disciplina dell'affidamento al servizio sociale, la misura limitativa della responsabilità genitoriale che quasi sempre accompagna i collocamenti comunitari.

Tra le novità della nuova normativa c'è l'obbligo di prevedere un termine per l'affidamento al servizio che non può superare i 24 mesi imponendosi, decorso tale termine, una nuova valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni per modificare o prorogare il collocamento. Lo scopo della novità normativa è quello di porre al riparo l'Italia dalle condanne della Cedu per l'assenza di periodici controlli sugli affidamenti ai servizi sociali e sui collocamenti etero-famigliari.

La disciplina era operativa solo per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Con il decreto correttivo (in vigore dal 26.11.2024) si è chiarito che la norma si applica ai “*provvedimenti (...) adottati successivamente all'entrata in vigore*” del decreto correttivo.

Con un impegno aggiuntivo da parte dell'ufficio, per ogni minore che risulta collocato da più di 24 mesi, anche con decisione antecedente la riforma Cartabia (e quindi per lo più senza termine di “durata” dell'affidamento e del collocamento), si verifica se vi è attuale pendenza o meno di una procedura e, in mancanza e così interpretando lo spirito della norma, si stanno presentando dei ricorsi per chiedere una verifica sulla necessità del mantenimento dell'affidamento e del collocamento.

Analogo controllo viene chiesto al Tribunale quando si accerti la permanente pendenza di una procedura ma l'assenza di attività istruttorie da più di 24 mesi.

3 – CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE NEL DISTRETTO

Per una analisi dell'andamento della criminalità minorile, si ritiene utile non solo una analisi dell'andamento dei reati relativa agli ultimi 3 anni, ma uno sguardo proiettato agli ultimi 11 anni per verificare le tendenze generali. Per questa seconda analisi si considereranno gli anni solari completi (1 gennaio-31 dicembre).

Categoria	Riferimenti normativi	1/7/22- 30/6/23	1/7/23- 30/6/24	1/7/24- 30/6/25
		noti	noti	noti
oltraggio e resistenza a p.u.	336 e 337 cp	258	215	416
attività terroristiche	270-270 sexies cp	0	0	2
Altri delitti contro la pubblica amministrazione		53	44	71
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	0	0	0
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	0	0	6
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	8	24	15
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	0	0	0
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	12	8	5
Delitti contro la libertà individuale (600-604 cp)	600-604 cp	10	8	38
Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	67	68	63
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	153	162	230
Stalking	612 bis c.p.	78	72	71
accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici	615 ter-615 quinquies cp	9	7	10
illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (617 e ss cp)	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies	1	0	0
Reati informatici (635 bis, 640 ter cp)	635 bis-635 quinquies , 640 ter, 640 quinquies cp	2	3	3
Furti in abitazione	624 bis	117	114	109
altri furti		935	841	750
Rapine	628 cp	583	567	596
Estorsione	629 cp	63	69	64
Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	1	0	0
Riciclaggio	648 bis cp	2	2	4
Rissa	588 cp	66	53	63
Armi	art 4 l. 1975/110	466	447	513
Tortura	art. 613 bis c.p.	3	0	1
Truffa	art. 640 c.p.	25	32	19
Danneggiamento	art. 635 c.p.	282	230	284
Invasione di terreni od edifici	art. 633 c.p.	60	45	55
Deturpamento ed imbrattamento	art. 639 c.p.	65	45	51
Tossicodipendenza	art 73 dpr 309/90	294	268	247
Revenge Porn	art 612 ter c.p.	21	13	7
Maltramenti in famiglia	art. 572 cp	71	78	108
totale reati		3.705	3.415	3.801

L'anno in corso si è caratterizzato per la gravità dei reati commessi dai minori nel distretto. Sono stati iscritti 4 procedimenti per **omicidio consumato**, per un totale di 6 vittime: 3 nel settembre 2024, per la strage familiare a Paderno Dugnano da parte del figlio 17enne, 1 in provincia di Como, in un piccolo comune quasi al confine con la Svizzera dove un minore ha ucciso a casa sua un negoziante per rapinarlo di 50 euro, 1 omicidio a Milano da parte di un minore di origini dominicane ai danni di un'anziana signora con la quale c'erano pregressi rapporti di vicinato, un omicidio (così qualificato dalla Procura non ritenendo sussistenti gli estremi dell'infanticidio) di una neonata al momento del parto nella periferia di Milano da parte di una giovane madre che aveva tenuta nascosta a tutti la gravidanza, tranne che al

proprio fidanzatino ritenuto concorrente nel reato e per i quali la Procura ritiene sussistente la premeditazione. Sebbene vi siano ben 3 vittime femminili in nessun caso, a sommosso giudizio di questo Procuratore, si può inquadrare il reato in termini di *femminicidio* non trovando origine nei concetti di possesso o di sopraffazione di genere.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che, mentre l'aumento e l'elevato numero dei reati predatori, ed in particolare scippi e rapine, sia da ascrivere alla importante presenza di minori stranieri non accompagnati che il sistema non riesce ad assorbire con adeguati programmi di accoglienza, nonché a minori di seconda generazione delle periferie lombarde, nessuno dei 4 procedimenti per omicidio è ascrivibile a tali tipologie di ragazzi, trattandosi piuttosto di ragazzi italiani o di minori di origini straniere ma che non risultavano minimamente inseriti in gruppi di ragazzi devianti di seconda generazione (i c.d. "maranza").

Diminuiti, ma sempre sopra la media degli anni precedenti, i tentati omicidi (15 a fronte dei 24 dell'anno precedente).

La pubblicistica insiste molto sulla tematica delle *baby gang*, quasi nella speranza di veder riscontrata l'esistenza di un *fenomeno* con il quale riempire le cronache cittadine e nazionali e dare argomenti di discussione al circo mediatico dell'*infotainment*. Si devono deludere tali aspettative.

Sono molti anni che non vengono iscritti procedimenti con contestazione dell'articolo 416 cp (associazione a delinquere) ed effettivamente quello cui si assiste è sì un numero assai rilevante di reati predatori da parte di più ragazzi riuniti, ma sinora non si riscontrano i presupposti minimi per ravvisare il reato associativo (un minimo di gerarchia, di organizzazione, di predisposizione di mezzi e di programma criminoso). In realtà sono reati commessi in concorso con altri ragazzi che si aggregano di volta in volta in maniera casuale e le ultime ipotesi di reato associativo risalgono ad anni addietro quando si erano dovute fronteggiare le bande giovanili di origine sudamericana.

Nel corso dell'anno si sono piuttosto registrati alcuni reati particolarmente gravi, oltre ai tentati omicidi¹⁴, soprattutto se si tiene conto che si è in presenza di minorenni.

In particolare:

- a) un procedimento per tortura da parte di un quattordicenne con un corollario di reati gravi (lesioni, sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo ai danni di minore, divulgazione di materiale pedopornografico);
- b) due procedimenti per minori con l'aspirazione di affiliarsi a organizzazioni terroristiche (una di tipo islamico, ed altro volto alla creazione di un gruppo di suprematista) con necessità di questo ufficio di raccordi con le Procure Distrettuali antiterrorismo o con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- c) un omicidio colposo ai danni di un'anziana signora commesso da un infraquattordicenne, in compagnia di altri 3 minori ancora più piccoli, a bordo di un'autovettura rubata poco prima.

Vicenda che ha molto impressionato l'opinione pubblica con grande attenzione da parte dei media ma con modalità di trattazione della notizia che è parsa irrispettosa della Carta di Treviso essendosi trasformata in un assedio diurno e notturno del piccolo campo nomadi (un terreno di proprietà delle famiglie rom imparentate). Sebbene infraquattordicenni, la Procura ha effettuato le necessarie indagini penali (interrogando i 4 minori e sentendo parenti e testi), ha poi chiesto al Tribunale di effettuare un collocamento urgente dei minori e, una volta


¹⁴ Tra i quali si può segnalare un tentato omicidio in concorso avvenuto addirittura davanti all'ingresso del Tribunale ed un tentato omicidio effettuato con 19 colpi inferto con una mazza di baseball ai danni di un vicino di casa.

accertata l'intenzione dei nuclei famigliari di fuggire, ha chiesto la convalida dell'allontanamento effettuato ex art 403 cc dalla Polizia Locale di Milano. Si è poi accertato che i minori non avevano mai frequentato le scuole, ma tale grave mancanza non è avvenuta mentre si trovavano in Italia, bensì all'estero ed erano rientrati nel territorio milanese da pochi mesi. I minori allo stato sono ancora in comunità e, nel momento in cui si scrive, sembrano accettare gli interventi rieducativi proposti.

Si ritiene utile estendere l'analisi esaminando anche le tendenze degli ultimi 11 anni.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Delitti contro la pubblica amministrazione (337, 336, 341 cp)	161	137	207	167	227	181	225	331	313	300	368
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	2
Omicidio Volontario consumato	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	2
Omicidio Volontario tentato	9	4	7	6	3	5	9	6	5	16	24
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	1	2	1	2	0	0	1	0	1	2	2
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	6	4	5	2	4	4	10	7	12	2	7
600, 600 bis, ter, quater, 602, 604 cp	60	56	40	61	58	82	68	99	82	70	102
Rissa	33	32	56	49	49	49	37	88	51	61	58
Delitti contro la libertà sessuale	84	99	127	133	124	118	113	146	154	163	207
Stalking	42	29	59	80	101	127	50	67	77	73	73
Reati informatici (615ter cp)	4	6	4	11	4	9	8	11	14	8	5
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche)	0	1	0	1	0	1	0	1	3	2	0
Reati informatici (635bis cp)	1	0	0	0	2	5	1	6	6	5	2
Furti 624 bis cp	123	103	141	151	158	103	72	97	127	139	65
altri furti	1135	1074	1022	1003	1100	842	594	754	844	874	901
Rapine	277	234	268	235	290	403	377	491	676	667	575
Estorsione	73	59	63	76	84	86	70	71	73	75	69
Armi	157	204	206	258	207	217	222	345	503	489	519
Tortura	0	0	0	1	3	0	0	1	2	2	1
Riciclaggio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truffa	17	23	33	23	25	38	26	21	27	29	29
Danneggiamento	191	234	204	198	286	221	220	309	309	250	263
Invasione di terreni od edifici	53	54	44	69	66	38	37	36	49	56	55
Percosse e lesioni	668	583	734	673	771	708	635	867	943	1054	1091
Ricettazione	277	275	215	243	267	201	168	222	298	243	226
Deturpamento ed imbrattamento	86	81	72	67	68	60	40	66	73	52	46
Tossicodipendenza	451	467	449	444	364	408	285	270	275	309	296
Revenge Porn	0	0	0	0	1	1	13	23	18	16	23
Maltrattamenti in famiglia	38	45	49	62	60	96	68	65	62	84	95
Reati contro il patrimonio: Furti Totali	1258	1177	1163	1154	1258	945	666	851	971	1013	966
totali	3948	3808	4007	4016	4322	4005	3351	4402	5000	5042	5106
procedimenti iscritti	3742	3754	3545	3447	3657	3319	2924	3596	4010	4300	4670

Come si vede il numero dei procedimenti (e parallelamente dei reati), che era progressivamente calato fino al 2019, dopo aver superato l'anomalo calo dell'anno della pandemia, ha subito un incremento importante e di difficile gestione e che viene confermato anche nell'ultimo anno.




Analizzando i dati statistici degli ultimi 3 anni emerge il notevole incremento degli episodi di **oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale**, in gran parte ascrivibili al permanente **sovraffollamento dell'IPM Beccaria** ed all'attuale composizione dei detenuti (in stragrande maggioranza costituiti da M.S.N.A.). Prima del 2020 la media generale dei reati contro la PA (per lo più costituiti da resistenza e oltraggio, ma che comprende anche altre fattispecie) era di circa 200 reati all'anno, mentre ora solo con tali ultimi reati si superano i 400 episodi.


Così come desta preoccupazione il recente aumento dei reati a sfondo sessuale passati dai 160 circa dei due anni precedenti (e negli anni precedenti erano ancora meno), a 230 con un aumento del 44%. Difficile comprendere se si tratti di un aumento oggettivo o se derivi, almeno in parte, dalla positiva maggiore sensibilizzazione delle ragazze (tali reati sono in genere commessi tra minorenni) nei confronti dei reati di genere.

Mentre si registra una tendenziale diminuzione dei reati di **furto**, sia in termini generali (passati dai 1.250 del 2014 a 859 nell'ultimo anno), che con riferimento ai furti in abitazione (158 nel 2019, 109 nell'ultimo anno), rimangono assai elevate le **rapine**.

Se la media del periodo 2014/2018 era di 260,8 episodi, negli ultimi 3 anni la media è stata di 639,3 episodi. È vero che nell'ultimo anno vi è stato un calo (575 episodi), ma è comunque un numero che desta comprensibile allarme per la sensazione di insicurezza che genera nelle persone offese.

Come si vede dal seguente grafico, non sono solamente aumentati i reati, ma si è modificata la composizione interna:





Come si vede vi è in generale un aumento dei reati che hanno in sé una componente violenta: rapine, percosse, lesioni, tentati omicidi, omicidi, maltrattamenti.

Come evidenziato nella precedente relazione l'ufficio sta ponendo particolare attenzione alla **detenzione di armi**.

Per fortuna si tratta quasi esclusivamente di coltelli e di oggetti atti ad offendere, mentre non si registrano episodi di detenzione e porto di armi comuni da sparo.

Anche per gli episodi meno gravi, commessi da ragazzi incensurati e che non risultano avere altre problematiche, si registra una generale insensibilità al tema e la fallace convinzione che ci si senta più al sicuro portando con sé – sia a scuola, che nelle uscite serali – un'arma (spesso un taglierino o un coltellino di pochi centimetri, ma comunque idoneo, tanto più se utilizzato da mani inesperte e da minori magari in stato di alterazione, di provocare gravi lesioni) come strumento di autodifesa. Nell'ultimo anno si sono registrati 513 episodi con ulteriore aumento rispetto agli anni precedenti.


Si conferma invece la netta diminuzione del fenomeno delle **risse organizzate**, con convocazioni di massa attraverso i social, pur permanendo una numerosità in linea con gli ultimi anni.

Deve segnalarsi, invece, l'aggravarsi del numero dei **maltrattamenti** commessi dai minorenni nei confronti dei familiari, tanto più in presenza di un sistema che non riesce a reperire le risorse e gli strumenti per affrontare numeri così importanti.

Nel seguente grafico si riproducono i dati a partire dal 2010. Data scelta non a caso, perché alcuni specialisti riconducono l'aumento dei reati violenti alla tendenza delle famiglie, verificatasi intorno a tale anno, a regalare lo smartphone al 10° compleanno.

Si è inserito, seppur non del tutto correttamente dal punto di vista statistico, ma utile per segnalare la tendenza, a fianco del 2024, il dato relativo al periodo 1.7.2024-30.6.2025 nel quale si registra un ulteriore inquietante aumento dei maltrattamenti denunciati.

Può essere solamente una coincidenza, ma impone sicuramente una riflessione e chi di dovere dovrebbe forse avviare degli studi analitici e longitudinali



La persistente e già più volte segnalata difficoltà di eseguire il collocamento in comunità nei confronti degli indagati per **maltrattamenti in famiglia** sta mettendo in grave difficoltà la giustizia minorile. Tale misura è in genere l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari contemperandole con i bisogni educativi dell'indagato, ma la ingravescente penuria di comunità educative – per non parlare delle pochissime comunità terapeutiche – comporta, come già segnalato in precedenza, tempi di attesa incompatibili con la necessità di proteggere le vittime e di prendere in carico il minore maltrattante.

Venendo al tema generale delle **misure coercitive**, nel corso dell'anno 2024/2025 sono stati **172** i minorenni per i quali è stata chiesta la **misura della custodia cautelare in carcere**, **86** quelli per i quali è stato chiesto il **collocamento in comunità** e 26 per i quali è stata chiesta la **permanenza in casa**. Gli ingressi in CPA a seguito di arresto o fermo sono stati complessivamente 203 (rispetto ai 201 dell'anno precedente), di cui n. 188 con arresto in flagranza e n. 14 con fermi di PG o del PM.

Sotto l'aspetto detentivo, deve rammentarsi la permanente difficoltà dell'**istituto penale minorile di Milano** a gestire l'attuale sovraffollamento. Nel 2024, la Procura ordinaria ha eseguito diverse ordinanze cautelari a carico di agenti e ufficiali di polizia penitenziaria in servizio presso quell'istituto e la fase delle indagini non è ancora conclusa con evidenti ripercussioni nel trattamento dei detenuti.

Vi sono tuttora lacune strutturali che rendono ancor più faticosa la permanenza in carcere, derivante dall'impossibilità di utilizzare parte delle aree all'aperto (il campo da calcio, la piscina) perché adiacenti il muro dal quale si sono verificate le evasioni.

Al 30 giugno 2025 nell'IPM di Milano su 180 minori "movimentati" nell'anno precedente ben 150 provenivano dal nord Africa¹⁵.

Prendendo atto pertanto dell'elevato numero di minori provenienti dall'Egitto e dalla fascia del Maghreb, si è riusciti a stipulare, in collaborazione con la Presidenza del Tribunale per i Minorenni e la diocesi di Milano, una convenzione per l'ingresso stabile in IPM di un Imam. La procedura di selezione e la stipula del protocollo sono stati lunghi, laboriosi ma fruttuosi, e si ritiene che la presenza di una figura religiosa vicina alle credenze della maggioranza dei detenuti possa essere una risorsa utile per i minori di religione islamica, anche al

¹⁵ 66 dall'Egitto, 40 dalla Tunisia, 35 dal Marocco, 7 dall'Algeria, 2 dalla Libia

fine di evitare, come è capitato in alcune carceri degli adulti, la radicalizzazione da parte di alcuni Imam “fai da te” con ulteriore aggravamento della situazione interna all’IPM.

Dalle indagini della Procura Ordinaria è emerso infatti come i ragazzi detenuti non si siano confidati con alcuna figura adulta e neppure con i cappellani dell’Istituto.

Sul sovraffollamento il DL 123/23 (il c.d. decreto Caivano) ha peraltro inciso non tanto a causa dell’allargamento del novero dei reati per i quali poter emettere la misura coercitiva (in particolare la resistenza a pubblico ufficiale e la cessione di sostanze stupefacenti), quanto per l’aumento dei termini di fase delle misure coercitive e attraverso la soppressione dell’aggravamento “a tempo” della misura coercitiva del collocamento in comunità¹⁶ (dai dati dell’USSM risultano 23 aggravamenti ex art 22 u.c. dpr 448/88 disposti nell’ultimo anno e sono tutti minori che in precedenza dopo un mese sarebbero rientrati in comunità).

Il DL 123/23 era intervenuto in una fase nella quale le carceri minorili erano già al limite della capienza ed attualmente vi è un evidente sovraffollamento e una popolazione carceraria di più difficile gestione.

Tutti questi fattori hanno determinato un’alta reattività dei detenuti ed un’impennata dei reati commessi all’interno dell’istituto penitenziario, dal danneggiamento, all’incendio nelle celle, alle lesioni e resistenze verso la polizia penitenziaria, fino a tentativi di evasione nonché ad evasioni consumate.

4 – I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (M.S.N.A.)


Sempre elevato, seppur in diminuzione, l’afflusso dei minori stranieri non accompagnati sul territorio del distretto.

I ricorsi presentati nel 2023/2024 erano stati 1.473 (con un aumento del 60% rispetto agli 877 dell’anno precedente), mentre nel 2024/2025 sono stati 1.175. È bene precisare che i ricorsi vengono presentati dopo aver verificato la presenza del minore nella comunità di accoglienza essendovi un elevato tasso di allontanamento nei primi giorni.


Come appena evidenziato con riferimento ai reati predatori e alla situazione dell’IPM, la larga parte dei M.S.N.A. provengono dal nord Africa.

Come emerge dal grafico successivo, che riguarda il periodo 1.7.2024/30.6.2025, ben il 56% dei M.S.N.A. giunti sul territorio del distretto arrivano dall’Egitto. Da rimarcare come da tali dati emerga con evidenza un dato che conferma come le partenze dai porti libici siano in realtà frutto di un controllo capillare delle organizzazioni, anche governative e paragonate, che si occupano di migrazione e come non abbiano nulla di spontaneo. Dai porti libici, dai quali giungono molti minorenni approdati in Lombardia risalendo dai porti siciliani, di fatto non partono minori libici, sebbene sia evidente l’interesse di tale popolazione di fuggire da un paese da più di un decennio dilaniato da una guerra civile.

¹⁶ In precedenza in caso di violazione delle prescrizioni o di allontanamento dalla comunità la misura veniva aggravata con la custodia in carcere e, al termine di un periodo determinato dal giudice, che non poteva superare il mese, ricondotto in carcere, con un effetto “porte girevoli” ultimamente di difficile attuazione stante la carenza di strutture comunitarie disponibili. Con il DL 123/23 si è previsto l’aggravamento senza termini se non quelli di fase.



Viene spontaneo domandarsi in base a quali strategie si decide quali minori, e quali adulti, possano e debbano partire.



Come negli anni precedenti la gran parte dei minori giunge in Italia nell'ultimo anno prima della maggiore età o comunque dopo il sedicesimo anno di età.


I minori arrivano con un chiaro mandato familiare, reperire un lavoro e contribuire al sostentamento della famiglia, ed una quota rilevante non è disponibile ad attendere i tempi necessari per acquisire un minimo di formazione e di istruzione.

Elevata inoltre, lo si coglie in particolare dai colloqui con i minori che entrano nel circuito penitenziario, la quota di minori che non hanno avuto alcuna formazione scolastica o ne hanno avuto una minima. È a tutti comprensibile come un conto sia insegnare una nuova lingua a chi possiede le basi scolastiche della propria, un conto partire da zero e dover procedere ad una prima alfabetizzazione, ed evidente come i pochi mesi che mancano alla maggiore età siano insufficienti rispetto ai tempi necessari per raggiungere gli obiettivi minimi.

stato	rintracciati	allontanati	%
IRAN	2	2	100%
ETIOPIA	6	5	83%
ALGERIA	5	3	60%
ERITREA	10	5	50%
SUDAN	4	2	50%
IRAQ	2	1	50%
SOMALIA	9	4	44%
TUNISIA	52	21	40%
SIRIA	8	3	38%
MAROCCO	47	16	34%
AFGHANISTAN	3	1	33%
MALI	3	1	33%
TURCHIA	23	5	22%
BANGLADESH	10	2	20%
GUINEA	19	3	16%
EGITTO	407	42	10%
GAMBIA	21	2	10%
PAKISTAN	13	1	8%
ALBANIA	26	1	4%
KOSOVO	14	0	0%
SENEGAL	7	0	0%
COSTA D'AVORIO	6	0	0%
CAMERUN	5	0	0%
Altri (- di 2 msna)	15	0	0%
totale/media	717	120	17%

Sempre elevata inoltre la quota di minori che si **allontanano** nei primi giorni successivi al primo collocamento. Alcuni MSNA si allontanano preferendo affidarsi alla rete di contatti presente sul territorio, ed è la quota che assai frequentemente poi viene coinvolta in condotte devianti, mentre una quota rilevante si allontana per proseguire il viaggio migratorio verso gli altri paesi europei.

Dai dati raccolti nei primi 6 mesi del 2025 si evince con facilità come, rispetto ad una media generale del 17% di minori che si allontanano immediatamente, rispetto a quelli per i quali la permanenza in comunità consente alla Procura di inoltrare un ricorso (120 allontanati rispetto a 717 collocati), e senza soffermarsi sui paesi con numeri così bassi di minori che è sufficiente una unità per modificare sensibilmente la percentuale, emerge con evidenza l'evidente tendenza degli egiziani a rimanere sul territorio lombardo (solo il 10% di allontanamenti), rispetto agli altri paesi nordafricani (60% degli algerini, 40% dei tunisini, 34% dei marocchini) ed è facile ipotizzare come per tali minori (se si conosce la storia coloniale dei paesi d'origine) la destinazione sia la vicina Francia passando da Ventimiglia o dai valichi vicini.



Un ultimo dato, a conferma della forte presenza della comunità egiziana sul territorio lombardo, lo si ricava dalle richieste transitate dalla Procura (nella quale non compaiono pertanto i numerosi minori albanesi che presentano invece ricorsi direttamente al Tribunale e che negli anni hanno creato una comunità evidentemente capace di muoversi in autonomia nei circuiti burocratici) di nomina del tutore individuando un parente del minore già presente sul territorio.

5 – QUESTIONI ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE DI SEGRETERIA E LA DISPONIBILITÀ DI MEZZI, STRUTTURE E SISTEMI INFORMATICI

5A – Il personale amministrativo

Si è già evidenziato (§ 1B) come le gravi carenze di personale amministrativo stiano incidendo nella formazione di arretrati nella gestione degli affari civili (con ritardate iscrizioni degli affari non urgenti) e penali (con ritardata gestione delle definizioni non urgenti e conseguente creazione di false pendenze). I rimedi sperimentati nel recente passato, compiutamente descritti nella precedente relazione, con coinvolgimento delle aliquote di p.g. in interventi straordinari di lavorazione delle pendenze, non possono essere ulteriormente riproposti avendo come effetto collaterale la disaffezione sperimentata nei recenti bandi per le locali aliquote di

p.g. non essendo più appetibile un lavoro, in precedenza sempre apprezzato, laddove le attività di p.g. soccombono rispetto alle attività amministrative.

Come detto, l'ufficio continua ad attivarsi per reperire altre risorse, ma si tratta sempre di risorse precarie e che in alcuni casi comunque non possono essere adibite unicamente ad attività amministrative. In particolare sono attivi:

- a) 2 giovani provenienti da un bando del **Servizio Civile** attivato nel 2025 e presenti da maggio 2025 per un periodo di un anno;
- b) 2 tirocinanti (per 1 anno) provenienti da una convenzione ad hoc rinnovata nel 2025 con il **Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano** con incarichi di coadiuvare sia il magistrato, che le segreterie;
- c) 1 operatore proveniente da Regione Lombardia in forza di una convenzione, rinnovata per un anno nel 2025, tra la Procura minorenni, **Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia**.
- d) 5 unità distaccate dal Comune di Milano (3 agenti di P.L., 2 assistenti sociali).

La politica governativa e ministeriale del personale amministrativo sconta difficoltà strutturali, in particolare la ormai cronica inadeguatezza degli stipendi del personale amministrativo rispetto al costo della vita nella metropoli lombarda ed in generale nel nord Italia e, pur sperando nel successo dei prossimi bandi ministeriali di recente banditi, è abbastanza illusorio, se non si procede con interventi che affrontino il dogma dell'invarianza finanziaria, confidare nell'ottimismo della volontà a discapito del pessimismo della ragione.

5B – Gli strumenti informatici

Le problematiche in ambito civile sono già state evidenziate.

Deve aggiungersi che, con il passaggio a SICID, ora le segreterie civili sono nella condizione di verificare la pendenza di procedimenti civili in materia di famiglia presso i Tribunali ordinari. Rimane peraltro quale aspetto particolarmente critico l'impossibilità di migrare il fascicolo del PM minorile a favore del PM ordinario in presenza di pronunce del TM ex art 38 disp att c.c. È l'ipotesi, non rara, nella quale, dopo una prima fase di conflittualità genitoriale così accesa da determinare l'intervento dei servizi o delle forze dell'ordine con apertura di un procedimento civile innanzi al TM, una delle due parti presenta un ricorso davanti al Tribunale Ordinario. Con la riforma si prevede, in deroga al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, la trasmissione automatica e immediata della procedura pendente davanti al TM al Tribunale Ordinario, e altrettanto deve fare il PM minorile trasmettendo il proprio fascicolo digitale al PM ordinario. Peccato che Sicid non preveda alcuna condivisione e trasmissione degli atti e tuttora, a due anni di distanza, nulla è previsto.

Questo Procuratore prosegue nella collaborazione con DGSIA per implementare le funzionalità di Consolle del PM ma i limiti finanziari rallentano ogni intervento evolutivo.

È sufficiente rilevare come le stesse valutazioni di professionalità dei magistrati ne risentano mancando, a più di due anni di distanza dall'entrata in vigore di PCT, un estrattore statistico validato da DGSTAT. Allo stato si sta effettuando una sperimentazione con il CISIA di Milano, ma tutto sembra fondarsi sulla buona volontà, le conoscenze, le capacità relazionali dei singoli.

Sul fronte penale in attesa del passaggio ad APP, per ora rinviato dal ministero al 1 gennaio 2027, permangono le carenze già segnalate nelle precedenti relazioni, cui si aggiungono

i recenti interventi normativi (per esempio le novità previste con il decreto 123/23 con la previsione, attraverso l'introduzione dell'art 27 bis nel DPR 448/88, di una sorta di MaP nella fase delle indagini preliminari) per i quali non si è proceduto ad un aggiornamento del registro SIGMA Penale in uso presso gli uffici minorili. Problema nei fatti di poco conto trattandosi di novità che non ha incontrato alcun successo tra gli operatori (in un anno nessun legale ha chiesto alla Procura di accedere a tale istituto).

Come già anticipato l'ufficio nel 2025 ha formato il personale procedendo all'integrale utilizzo di Tiap per la gestione delle intercettazioni. Anche in questo caso, in assenza di iniziative da parte del ministero, ci si è potuti giovare della collaborazione tra gli uffici e tra Procuratori – modalità che questo magistrato aveva già adottato per formare il personale del Tribunale per i minorenni di Genova chiedendo una formazione *on site* grazie al buon rapporto costruito con il Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Genova - ed in particolare personale amministrativo della Procura Ordinaria di Milano che si è prestata ad una formazione in sede a favore dei colleghi presenti nel nostro ufficio.

Tiap potrebbe essere utilizzato, in astratto, per la digitalizzazione anche del fascicolo minorile, ma non è stato possibile farlo in assenza di personale, interno e/o esterno, formato per tale utilizzo e di personale che possa procedere alla c.d. *tiapizzazione* degli atti.

Sigma penale pertanto rimane un sistema ormai obsoleto, che non consente alcuna interazione e dialogo con altri sistemi esterni e non è oggetto di aggiornamenti evolutivi. Non si conoscono, in particolare, i tempi e le modalità della prospettata migrazione del SIGMA in SICP - passaggio preliminare essenziale, posto che APP si appoggia unicamente sulla base dati di SICP - e sarà necessaria preliminarmente un'analisi sulla migrazione dei dati (e si è visto nel 2023 come proprio la migrazione dei dati da SIGMA civile a SICID sia stata operazione a dir poco spericolata e che ha creato problemi tuttora non sanati).

Le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 150/22 in materia di processo penale telematico rendono ancora più evidente l'inadeguatezza dei sistemi informatici in uso agli Uffici Minorili ed indifferibile la necessità di uniformare le risorse e gli applicativi informatici a quelli degli Uffici Giudiziari ordinari.

Permane come elemento particolarmente critico il calcolo dei termini di indagine. Sigma penale da sempre indica erroneamente per tutti i reati un unico termine (di sei mesi) di scadenza delle indagini preliminari ed estrapola automaticamente tutti i procedimenti per i quali il termine di indagini risulti scaduto e non sia stato emesso avviso di conclusione delle indagini, anche laddove siano state assunte diverse determinazioni (ad esempio richiesta di archiviazione in corso di notifica di avviso ex art. 408 c.p.p.), così costringendo il personale amministrativo a verificare, attraverso una ricerca manuale e cartacea, che si tratti effettivamente di fascicoli "scaduti" e non definiti e ciò con un grave dispendio di energie, soprattutto in considerazione dell'entrata in vigore della stringente previsione di cui all'art. 415-ter c.p.p.

Come già evidenziato nella precedente relazione è impossibile, ad esempio, rispettare gli adempimenti imposti dall'art. 127 disp. att. c.p.p. in tema di comunicazione settimanale al Procuratore Generale dei fascicoli di indagine scaduti e solo l'interpretazione offerta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e poi specificata dalla Procura Generale di Milano ha consentito di selezionare le segnalazioni e di dilatarle nel tempo.

Sempre carente l'**assistenza informatica** non essendo previsto un presidio fisso presso gli uffici minorili, ma un regime di interventi a chiamata. Allo stato l'assistenza viene fornita a domanda, e limitatamente all'intervento richiesto, spesso con ritardo rispetto al momento della richiesta. Normalmente è presente un solo tecnico un solo giorno a settimana per soddisfare le richieste degli utenti del Tribunale per i minorenni e della Procura minorile; eccezionalmente (per specifiche esigenze) vengono inviati altri tecnici a supporto.

L'arretratezza del sistema penale e le problematiche dei registri civili richiederebbero una presenza fissa ma la situazione non è mai migliorata, nonostante le richieste fatte in passato dovendosi adeguare ai vigenti contratti di manutenzione stipulati dal Ministero.

5C – Le strutture

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha sede (unitamente al Tribunale per i minorenni) in un edificio sito in Milano, alla via Leopardi 18, in zona centrale della città. Risulta, pertanto, logisticamente ottimamente collocata e raggiungibile agevolmente mediante mezzi di trasporto pubblici, anche ferroviari, considerata la prossimità alla stazione di Milano Cadorna (metro, ferrovie).

L'immobile ove hanno sede i due uffici giudiziari, di proprietà del Demanio dello Stato, è un pregevole stabile d'epoca, su progetto dell'architetto Portaluppi, e la costruzione risale al 1924-1926, interamente ristrutturato negli anni '90, con sviluppo su sei piani fuori terra e due piani interrati. La Procura occupa tutto il piano primo per le segreterie e gli uffici dei magistrati e una piccola parte del secondo piano, ove è collocata la polizia giudiziaria e l'ufficio economato con il servizio spese di giustizia, oltre a due stanze al piano rialzato, assegnate alla aliquota della P.G. della Guardia di Finanza ed al Punto informativo (servizio comune ai due uffici giudiziari). Tutti gli altri spazi del complesso immobiliare sono occupati dal Tribunale per i minorenni.

Piena sintonia vi è con la Dirigenza del Tribunale per i minorenni nel monitorare le condizioni dell'immobile e concordare gli eventuali interventi necessari.

Lo stabile è tenuto in ottime condizioni.

Nel corso del 2021-22 si è proceduto alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, con adozione, nel 2024, del relativo regolamento d'uso.

Attualmente, l'edificio è interessato da lavori di adeguamento finanziati nell'ambito del PNRR che, sebbene non condurranno al conseguimento della certificazione antincendio originariamente perseguita (peraltro non necessaria da un punto di vista normativo atteso il numero dell'utenza media), dovrebbero garantire l'efficientamento energetico del 20% e consentirà una riqualificazione del palazzo collocando i motori refrigeranti, attualmente allocati nel cortile e gravemente deturpanti la pregevole estetica del palazzo, nel piano interrato.

L'ingresso principale immette in un ampio passo carraio e due portinerie laterali, l'una presidiata dai carabinieri (ingresso riservato a magistrati, avvocati, personale dipendente ed operatori dei servizi sociali che quotidianamente si relazionano con gli uffici giudiziari minorili) e l'altra da guardie giurate (ingresso destinato al pubblico), designate ad assicurare la sicurezza e a controllare l'accesso.

Al piano seminterrato (lato scala F) sono dislocati i server locali.

Nel piano interrato -1 è collocata l'autorimessa in uso al Tribunale e alla Procura ove è custodita l'unica autovettura di servizio dell'ufficio (una Fiat Punto, immatricolata nel 2007 e prossima ad ottenere i requisiti per essere dichiarata auto *storica*).

Al piano seminterrato -2 sono ubicati gli archivi del Tribunale e della Procura. Detti spazi sono insufficienti, e per sopperire da anni viene usato un locale situato in via Spagliardi presso il complesso dell'Istituto penale per i minorenni. Ed infatti, allo stato la Procura può contare su 180 ml. circa presso l'archivio di via Leopardi, cui si aggiungono 150 ml. circa in via Spagliardi, mentre servirebbero almeno 1000 ml. di spazio di archivio. Peraltro anche quest'anno si è proceduto con lo scarto d'archivio e si dovrà vedere nel tempo se il processo di digitalizzazione avrà effetti su tale aspetto.

Ricapitolando, lo spazio complessivo in uso alla Procura presso l'edificio di via Leopardi è pari a 1.176,5 mq., di cui solo mq. 682,9 adibiti ad uffici.

È il caso di rammentare che la riforma e la creazione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, è allo stato solamente rinviata. Il ministero dopo 2 anni ha riconosciuto che tale riforma non era attuabile rispettando il principio dell'invarianza finanziaria e il problema delle sedi era uno degli aspetti di più evidente criticità. Una stima prudenziale individua in 3 sostituti l'aumento di organico necessario per la Procura presso il TM di Milano, cui si devono aggiungere almeno 6 addetti alle aliquote di PG e almeno 10 unità di personale amministrativo.

Di recente è giunto il 7° PM, completando di fatto per la prima volta l'organico dopo l'aumento disposto nel 2020, e solo la carenza di personale amministrativo ha consentito a questo Procuratore di individuare la stanza da assegnare al sostituto. Evidente pertanto, se dovesse entrare in vigore la riforma, la necessità di individuare nuovi spazi dove allocare gli uffici della Procura.

6 – LA RIFORMA CARTABIA E GLI ORIENTAMENTI OFFERTI DALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI ISCRIZIONE, CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E AVOCAZIONE E CONTROLLI DA PARTE DEL GIUDICE

In ossequio alle direttive interpretative emanate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 19 gennaio 2023 ed aggiornate con nota del 25 giugno 2024 e delle ulteriori direttive specificate dalla Procura Generale presso la corte di appello di Milano, l'Ufficio si è dotato dell'ordine di servizio n. 19/2024 del 9 luglio 2024, con il quale sono stati specificati i reati meritevoli di segnalazione e le condizioni procedurali che imponevano l'inclusione dei procedimenti nell'elenco da trasmettere, con cadenza mensile, alla Procura Generale.

Come già evidenziato, il sistema applicativo SIGMA in uso all'Ufficio non consente di distinguere i diversi termini di durata delle indagini preliminari, indicando per tutti i reati un termine di sei mesi, ormai valido solo per le contravvenzioni; i termini vengono dunque calcolati ed annotati manualmente dal personale amministrativo, che tiene nota e traccia dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e delle successive scadenze temporali proprie della nuova fase del procedimento, fino alla richiesta di rinvio a giudizio.

Nel medesimo ordine di servizio si sono ribaditi i criteri fondanti la predisposizione degli elenchi trimestrali ex artt. 362, comma 1 ter c.p.p. e 362 bis c.p.p. e l'unificazione del termine trimestrale rispettivamente previsto dalle due norme.

Gli elenchi vengono inviati periodicamente, non risultano procedimenti con termini di indagine scaduti e di avocazione.

7 – REATI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

Sono due gli ambiti in cui la violenza di genere può rilevare nella pratica giudiziaria della Procura per i minorenni:

- l'ambito penale, che non differisce sostanzialmente dall'analoga pratica esperibile presso le Procure ordinarie, eccezion fatta che per il delitto di **maltrattamenti in famiglia** (per i quali si rinvia a quanto precedentemente esposto e al dettaglio delle statistiche sopra evidenziato) e le **violenze sessuali** per le quali si è segnalato il rilevante incremento. Violenze che possono avere ad oggetto sia persone conosciute occasionalmente (nell'ambito della c.d. *movida* ed anche con fenomeni di violenza di gruppo), talvolta tra coetanei (sovente da ricondurre a condotte dove vi è un misto tra sopraffazione e vicende di esplorazione maldestra della sfera sessuale) e talvolta nei confronti di membri della famiglia del minorenne in condizioni di subalternità, per età o condizione (sorelle, cugine);

- l'ambito civile, che spesso trae origine dalla tutela penale apprestata dalle Procure Ordinarie verso donne che siano anche madri di prole minorenne, vittima spesso di violenza assistita, o verso gli stessi minori, vittime dirette di abusi sessuali ad opera di familiari. In tali casi, a fronte di indagati maggiorenni, la Procura per i minorenni può essere chiamata ad intervenire in tutela dei minori a vario titolo coinvolti nei reati oggetto d'investigazione presso la Procura Ordinaria, o in via di urgenza – chiedendo la convalida di un provvedimento emesso ex art. 403 c.c. dall'autorità amministrativa che procede -, o in via più mediata, richiedendo al Tribunale per i minorenni provvedimenti urgenti a tutela dei minori figli di uno o di entrambi i soggetti coinvolti, ex art. 473 bis.40 c.p.c.

In ambito penale, l'Ufficio si è dotato di strumenti di monitoraggio dell'applicazione della normativa sui reati di codice rosso prevista, rispettivamente, dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p. in materia di ascolto della vittima del reato e dall'art. 362 bis c.p.p. in materia di valutazione tempestiva del quadro cautelare.

Con l'ordine di servizio n. 43/2023 del 14 dicembre 2023, sono state stabilite le prassi applicative che consentono di indicare, già in fase di iscrizione del procedimento, se procedere ad ascolto tempestivo del minore o no e, in quest'ultimo caso, i motivi della deroga, secondo una tipizzazione della casistica che si traduca in un agevole monitoraggio delle prassi applicate, ai fini delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p.

L'ordine di servizio n. 15/2024 del 8 aprile 2024 ha, invece, regolamentato la procedura per la tempestiva valutazione del quadro cautelare relativamente ai delitti di cui all'art. 362 bis c.p.p., stabilendo che l'ufficio iscrizione annoti la data di iscrizione di ciascun fascicolo e la data di scadenza del termine previsto dalla norma citata; sarà l'assistente del magistrato a monitorare la scadenza del termine di trenta giorni ed a sottoporre il fascicolo alla valutazione del magistrato in un termine congruamente antecedente alla scadenza, per le valutazioni

cautelari necessarie. La valutazione del magistrato confluirà in una nota firmata dal magistrato, che sarà conservata dalla segreteria separatamente dal fascicolo ed utilizzata per la predisposizione degli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p.

Con il protocollo d'intesa siglato tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, le Procure della Repubblica del distretto per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili (violenza di genere e domestica) nonché per i procedimenti per reati commessi in concorso di soggetti maggiorenni e minorenni (prot. n. 709/23 del 30.06.2023) la comunicazione tra le Procure è divenuta prassi costante e nell'ultimo anno non sono emerse frizioni o carenze comunicative. L'impressione è che la questione minorile e le competenze civili, un tempo di fatto sconosciute nei Tribunali ordinari, siano in realtà entrate nel patrimonio comune e sia i colleghi, che le forze dell'ordine, ben conoscano limiti e potenzialità dell'intervento di questa Procura (abbastanza frequente il confronto sulla possibilità o meno di ricorrere ad un collocamento ex art 403 cc, rispetto all'adozione in alternativa di misure coercitive quali l'allontanamento dalla casa familiare).

8 – PROSPETTIVE DI RIFORMA.

Non si ritiene necessaria una nuova riflessione sul contenuto della riforma e sul punto si può rinviare alle ampie riflessioni presenti nella precedente relazione.

Come accennato, con il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 117 vi è stato un nuovo rinvio della riforma ordinamentale ad ottobre 2026, ma non è chiaro quale sia l'intenzione del governo e del legislatore. La motivazione contingente del rinvio, così nelle premesse del Decreto Legge, è la necessità di non distogliere giudici ai Tribunali Ordinari nel momento in cui si devono perseguire gli obiettivi del PNRR entro il giugno 2026.

In realtà il ministero ha preso atto che il Tribunale non può essere varato rispettando il principio dell'invarianza finanziaria e ha riconosciuto altresì la necessità di rivedere le piante organiche dei Pubblici Ministeri dopo aver scritto un primo progetto nel quale nulla veniva previsto, ritenendo evidentemente che i visti, i pareri e i ricorsi dei PM presso i Tribunali ordinari fossero delle sinecure.

Quel che preoccupa sono le preannunciate nuove intenzioni governative (ci si riferisce a quanto riferito dal senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, nel corso di una riunione della commissione ministeriale di studio sul Tribunale delle persone tenutasi nel luglio 2025 dove si preannunciava la proroga poi attuata con il citato Decreto Legge), laddove si preannunciava per l'autunno 2025 un nuovo disegno di legge che avrebbe confermato l'assetto attuale (con il mantenimento dei due Tribunali) con qualche modifica che lo scrivente non ritiene affatto marginale. In particolare si tornerebbe al progetto delle sezioni specializzate, per non disperdere le competenze attuali – sul modello delle sezioni specializzate lavoro – mentre i giudici onorari esperti nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale potranno sì continuare a seguire gli ascolti delle parti e dei minori su delega motivata dei giudici togati (mantenimento necessario perché l'unica alternativa era l'ampiamento degli organici con circa 200 nuovi magistrati), ma con la bizzarra, se non incostituzionale, idea di escluderli dalla Camera di consiglio. Sullo sfondo, infine, l'attribuzione ai giudici dei circondari l'attribuzione della materia del controllo della responsabilità genitoriale (artt 330/333 cc).

Non si consce, ma forse è un limite di questo Procuratore, un solo istituto giuridico italiano, ma forse si può allargare la riflessione anche ai paesi esteri, dove si teorizzi una obbligatoria scissione tra il giudice che sente le parti e assume le prove e il giudice che decide, così spazzando con un colpo di penna il principio dell'immediatezza sotteso all'articolo 111 della Costituzione e che si può ben dire faccia parte della Costituzione materiale.

Sottesa è la convinzione di parte del foro e della dottrina che il Giudice Onorario non sia un giudice, ma una sorta di consulente tecnico¹⁷. Peccato che si tratti di idea già confutata dalla Corte Costituzionale.

Corte che già con la sentenza 1/2015, a proposito del giudizio abbreviato minorile, aveva sottolineato che *“L'interesse del minore nel procedimento penale minorile, pertanto, “trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)” (sentenza n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna»”*. Non solo, ma con la sentenza 139 del 10 giugno 2020 (presidente, una nemesi della storia, il futuro ministro Marta Cartabia, cui si deve anche la riforma del TPMF) entra in pieno urto con tale tesi con lapidarie parole laddove chiarisce, a proposito dei giudici onorari¹⁸ che: ***“Questi non sono meri consulenti tecnici del componente togato, bensì componenti dell'organo giudicante a pari titolo, e come tali essi concorrono alla decisione non indirettamente, ma pleno iure, peraltro rappresentando la quota maggioritaria dell'organo stesso”***.

Nessuno, o almeno non questo Procuratore che si occupa di diritto minorile da 21 anni, desidera tornare indietro. La riforma era attesa da tempo, una riforma del rito altrettanto, difettando un sistema che garantisse il diritto al contraddittorio, e l'unificazione era necessaria per eliminare/ridurre la polverizzazione delle competenze, ma il modello organizzativo sconta un difetto originario presente nella stessa legge delega.

Si affermava infatti che il modello ispiratore fosse il Tribunale di Sorveglianza, ma la soluzione adottata, oltre che impraticabile da un punto di vista organizzativo, va in una direzione opposta. Nella sorveglianza sono delegate al magistrato (monocratico) le decisioni più semplici e al Tribunale, collegiale e distrettuale, i reclami e le decisioni più complesse. Soluzione che risponde a un ordinario criterio di buona organizzazione.

Non sono opinioni personali, è lo stesso ministero che nella relazione tecnica di accompagnamento sull'ampliamento delle Piante Organiche¹⁹ osservava come il modello adottato *“si pone, tuttavia in controtendenza rispetto al sempre più marcato, in ambito civile ma anche nel penale, **accentramento di competenze a livello distrettuale, quale linea di intervento che, spesso, si associa all'organizzazione degli uffici secondo il modello organizzativo delle sezioni specializzate, ritenuto più adeguato e garantire professionalità maggiormente qualificate e rendere più efficace celere la risposta all'istanza di giurisdizione”***.

Se tale fosse stato il modello, si doveva attribuire pertanto al giudice monocratico presso le sedi circondariali tutta la volontaria giurisdizione (nel senso proprio del termine) quali le omologhe e varie decisioni minute o semplici o che non riguardano minori ma solo diritti disponibili, ed al giudice collegiale e distrettuale quelle più complesse.

¹⁷ Così C. Cecchella, La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Giappichelli, pag. 11.

¹⁸ Il tema era l'attribuzione al GIP, che è giudice a composizione monocratica, rispetto al GUP collegiale con presenza di una componente onoraria maggioritaria

¹⁹ Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 15 aprile 2024, pag 7

Il modello adottato, e quello preannunciato dal Sottosegretario, punta invece a delegare ad un giudice monocratico di prossimità (solo e sovraccaricato da altre competenze del contenzioso familiare, nonché dalle amministrazioni di sostegno) tutta l'area del pregiudizio, **separandola irrazionalmente dalla contigua e complementare area delle procedure di adottabilità**, ovvero la materia che più necessita di una collegialità multidisciplinare che consenta di governare con competenza vicende così umanamente complesse e dove solo la supponenza dei giuristi può pensare di poter decidere la sorte dei minori senza condividere la decisione con le competenze degli esperti delle scienze umane.

Resterà da vedere, nel contesto di tale preannunciata controriforma, quale sarà la sorte del Pubblico Ministero minorile.

Milano, 29 settembre 2025

Il Procuratore della Repubblica

Luca Villa

